

CCXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	14250	Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951. (988)	14259
Disegni di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	14250 14286	PRESIDENTE	14259
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		MONTINI, <i>Relatore</i>	14259
Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, riguardante la fissazione, al 15 settembre 1955, del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3. (1201)	14254	TUPINI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . .	14259
PRESIDENTE	14254	Modifica della legge 13 marzo 1953, n. 151, sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate ai finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare. (1096)	14259
GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i> . .	14254	PRESIDENTE	14259
TUPINI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . .	14255	CAVALLARI VINCENZO	14259
ROSINI	14255	FERRERI	14264
Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, riguardante l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939. (1202)	14255	VALSECCHI, <i>Relatore</i>	14267, 14272
PRESIDENTE	14255	ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	14269
SEDATI, <i>Relatore</i>	14255	ANGIOY	14272
TUPINI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . .	14255	Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
ROSINI	14255	Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato. (1068)	14273
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953. (986)	14258	PRESIDENTE	14273
PRESIDENTE	14258	ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> . .	14273
MONTINI, <i>Relatore</i>	14258	SCALIA	14274
TUPINI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . .	14258	CORTESE PASQUALE	14274
		DE BIAGI	14277
		AMATUCCI	14279
		TITOMANLIO VITTORIA	14280
		VALANDRO GIGLIOLA	14281
		Proposte di legge:	
		(<i>Annunzio</i>)	14250
		(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	14250, 14286

	PAG.
Proposte di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	14251
ROMANATO	14251
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	14251, 14252
DIECIDUE	14252
GRAZIADEI	14253
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	14254
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
RAPELLI e SANTI: Agevolazioni all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, con sede in Roma (E.N.A. S.A.R.C.O.). (792)	14256
PRESIDENTE	14256
LONGONI, <i>Relatore</i>	14256
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	14256, 14258
RAPELLI	14257
RAFFAELLI	14257
LIZZADRI	14258
Proposta di legge (Seguito della discussione):	
VIOLA ed altri: Estensione dei benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente dagli istituti e dagli enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato. (29)	14273
PRESIDENTE	14273
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	14273
VIOLA	14273
PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	14273
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	14286, 14300
GALASSO	14300
Inversione dell'ordine del giorno:	
TOZZI CONDIVI	14273
PRESIDENTE	14273
Per la discussione di una proposta di legge:	
LUZZATO	14286
PRESIDENTE	14286
Sull'ordine dei lavori:	
LOZZA	14286
PRESIDENTE	14286
DI VITTORIO	14286
Votazione segreta di disegni e di una proposta di legge	14273, 14277, 14284

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Farinet.
(È concesso).

Trasmissione dal Senato di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

ERMINEI: « Appello di esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio » (*Già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato da quella VI Commissione*) (452-B);

« Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (1250).

Saranno stampati e distribuiti. Il primo sarà trasmesso alla VI Commissione, che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede; l'altro alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Bartole, Agrimi, Elkan, Bubbio, Facchin, Penazzato, Valandro Gigliola, Bozzi, Berloffo e Tozzi Condivi:

« Concessione della autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria a coloro che acquistarono la cittadinanza italiana in seguito ai trattati di San Germano e di Rapallo ed iniziarono l'apprendistato in regime della legislazione austriaca » (1246);

dai deputati Rubeo, Graziadei, Bogoni e Cianca:

« Istituzione del grado VIII-bis corrispondente alla qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (Allegato B) di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione allegato alla legge 9 agosto 1954, n. 858 » (1247);

dal deputato Lizzadri:

« Modifica dell'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie » (1248);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

dal deputato Caroleo:

« Proroga del termine per godere delle provvidenze previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, concernente « Disposizioni per la cinematografia » e dalla legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente « Proroga di provvidenze a favore del teatro » (1249).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Romanato e D'Este-Ida:

« Sistemazione giuridica ed economica degli insegnanti di musica e canto negli istituti magistrali » (1008).

L'onorevole Romanato ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

ROMANATO. La proposta di legge mira a sanare una ingiustizia troppo a lungo mantenuta nei confronti dei professori di musica e canto negli istituti magistrali. Si tratta di un atto di doverosa, anche se troppo ritardata, riparazione verso una classe che resiste da oltre 30 anni senza lamenti e senza agitazioni, proprio per la passione che li anima verso la musica e verso la scuola. Questo atteggiamento degli interessati, anzi, non solo va a tutto loro onore, ma ritengo che debba anche consigliare la presa in considerazione della proposta di legge. Del resto, è veramente assurdo che in questo nostro paese, non inopportunamente definito terra di cantori e di musicisti, siano stati tanto a lungo misconosciuti proprio gli insegnanti di musica e di canto.

Noi non intendiamo presentare la nostra proposta di legge come una benevola concessione verso codesta benemerita categoria: a nostro avviso, si tratta di riconoscere un diritto e di dare a codesti insegnanti quanto loro spetta.

Si potrebbero anche invocare per loro gli arretrati che hanno perduto; ma noi non arriviamo a tanto. Si tratta soprattutto di por fine a questo stato di cose, e noi ci accontentiamo di chiedere che la situazione muti da oggi: occorre, onorevoli colleghi, avere que-

sto coraggio e questa forza. Non pesa il numero degli insegnanti che verranno sistemati con la presente proposta di legge, giacché esso non arriva alle 100 unità; ma quella che è grave è l'ingiustizia che si è protratta tanto a lungo nei loro confronti, per cui il problema che noi prospettiamo e miriamo a risolvere con la nostra proposta di legge, oltre che rivestire un carattere giuridico ed economico, riveste anzitutto un carattere morale.

La situazione oggi è la seguente. In base alla legge 6 maggio 1923 gli insegnanti di musica e canto negli istituti magistrali sono inquadrati nel gruppo B, ruolo C, mentre gli insegnanti di disegno sono inquadrati nel gruppo B, ruolo B, o nel gruppo A, ruolo A, se provvisti di laurea o titolo equipollente alla laurea. Ebbene, con la nostra proposta di legge noi domandiamo lo stesso trattamento per gli insegnanti di musica e canto degli istituti magistrali.

Essi hanno, come tutti possono riconoscere, parità di funzioni, lo stesso numero di ore di insegnamento ed eguale, se non maggiore, responsabilità. Noi proponiamo quindi che gli insegnanti di musica e canto corale siano immessi nel gruppo A, ruolo B, e, nel caso in cui siano in possesso di un titolo equipollente alla laurea, nel gruppo A, ruolo A.

Ripeto, a conclusione di questo mio modesto svolgimento, che il numero di questi insegnanti è quanto mai esiguo, poiché essi non raggiungono le cento unità in tutto. La proposta di legge che noi presentiamo vuol sanare tale ingiustizia, che troppo a lungo si è protratta. Faccio presente infine che non si crea alcun precedente, perché tale situazione costituisce un caso a sè. Lo stanziamento è inoltre modesto e può trovare copertura nei normali stanziamenti del bilancio della pubblica istruzione, come è previsto nell'articolo 4 della proposta di legge stessa.

Ma, se modesto è lo stanziamento occorrente, grande è invece la riparazione dell'ingiustizia cui la proposta di legge mira. Per queste ragioni di carattere giuridico e morale — e insisto soprattutto su questo apprezzamento di natura morale — io confido che gli onorevoli colleghi vorranno accordare la presa in considerazione di questa proposta di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Romanato.

(È approvata).

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Diecidue, Segni, Targetti, Franceschini Francesco, Gotelli Angela, Colitto, Togni, Vedovato, Foresi, Cappugi, Galati, Macrelli, Pitzalis, Pieraccini, Negrari, Baccelli, Biagioni, Melloni, Chiaramello, Andreotti, Galli, La Malfa, Pacati, Lombardi Riccardo, Valsecchi, Bucciarelli Ducci, Marzano, D'Ambrosio, Rosati, Lozza, Natta, Marchionni Zanchi Renata, Buzzi, Vischia, Perdonà, Dal Canton Maria Pia, Savio Emanuela, Romanato, Badaloni Maria, Cottone, Titomanlio Vittoria, Nicosia, Ebner, Fabriani, D'Este Ida, Trabucchi, Resta, Cavallotti, Gui, Della Seta, Sorgi, Dugoni, De Martino Francesco, De Lauro Matera Anna, Brusasca e Zamponi:

« Provvidenze a favore dell'opera di Santa Croce in Firenze » (1130).

L'onorevole Diecidue ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

DIECIDUE. Potrei anche dispensarmi dall'illustrare la presente proposta di legge che, insieme con numerosissimi altri colleghi di tutti i settori della Camera, ho avuto l'onore di presentare, poiché il tempio di Santa Croce in Firenze è un'opera d'arte che tutti quanti indubbiamente conoscono, e la sua fama non si esaurisce nei confini d'Italia, ma varca anche gli oceani.

Chi ha visitato il tempio di Santa Croce in Firenze sa in quali condizioni l'incuria degli uomini e le difficoltà finanziarie aggravate dalle vicende della guerra lo abbiano ridotto, facendo sì che questo tempio, a cui gli italiani non possono non guardare con un senso di profonda ammirazione, stia andando veramente in rovina, soprattutto perché non si è corsi e non si corre in tempo ai ripari. Oggi le ferite del tempio che si presentano al visitatore sono innumerevoli e gravi. Il non porvi riparo significherebbe condannare questo monumento nazionale e tutte le opere d'arte che vi si conservano ad una sicura, immancabile rovina.

Io non intendo perciò qui annoiare i colleghi su argomenti che certamente conoscono, giacché penso che tutti abbiano visitato il tempio di Santa Croce. E non accetto neanche l'invito che mi è stato rivolto dal settimanale *Oggi*, di organizzare una gita di onorevoli colleghi affinché si rechino a Firenze per constatare *de visu* le penose condizioni

del tempio, poiché credo che non ve ne sia bisogno.

Il mirabile pavimento è in condizioni deplorevoli, non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista della sicurezza per coloro che possano sbadatamente camminarvi, tante sono le incrinature e le lesioni che possono provocare incidenti. Le storiche vetrate, che furono tolte in periodo di guerra per sottrarle ai bombardamenti, non sono ancora tornate al loro posto. Il rosone centrale della facciata oggi non esiste: vi è semplicemente il palliativo di un vetro che offende la vista e il senso estetico dei visitatori.

Eppure, questo tempio è una meta obbligata per tutte le persone intelligenti, che amano l'arte, e le numerose comitive di forestieri che vengono a Firenze sostano sempre nel tempio di Santa Croce, ma, assieme agli accenti di meraviglia che si colgono dalle loro labbra, si colgono anche le espressioni del loro disappunto per il modo come il tempio è conservato. Il che sta a dimostrare che è veramente urgente correre ai ripari e prendere provvedimenti.

Per questa ragione ho presentato la proposta di legge, alla quale hanno dato simpatica e spontanea adesione i colleghi di tutti i settori della Camera.

L'onere finanziario previsto non è poi esagerato se si considera che in tutti questi anni non si è speso un soldo per il tempio. Si tratta di appena 250 milioni, secondo la perizia di un tecnico del comune di Firenze, da ripartire in cinque esercizi, in modo da suddividere in 50 milioni annui l'onere a carico dello Stato.

Il modo come far fronte alla spesa è suggerito nella proposta di legge, e mi auguro che il Governo, che ha la responsabilità non soltanto di guidare la nazione verso i suoi migliori destini, ma anche di saper conservare quello che è il patrimonio artistico, vanto della nostra civiltà e della nostra tradizione, vorrà fare quanto sta in suo potere affinché la proposta di legge venga rapidamente approvata.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Diecidue.

(È approvata):

La terza proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Graziadei, Bogoni, Di Vittorio, Santi, Maglietta e Sansone:

« Assunzione in servizio da parte dell'Amministrazione ferroviaria dei dipendenti dalle imprese esercenti appalti ferroviari » (1215).

L'onorevole Graziadei ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

GRAZIADEI. La presente proposta di legge ha come obiettivo la definitiva sistemazione di alcune migliaia di lavoratori che già attualmente, e da molti anni, prestano ininterrotto servizio nell'amministrazione ferroviaria, pur essendo alle dipendenze di privati imprenditori che, fungendo da intermediari, col ruolo di appaltatori, sfruttano il lavoro dei dipendenti e nel contempo gravano sensibilmente sul bilancio dell'azienda statale.

I dipendenti degli appalti, che erano appena qualche migliaio nel 1905 (all'atto del passaggio delle ferrovie alla gestione dello Stato) e solo adibiti alle operazioni di carico e scarico del carbone, aumentarono dal 1924 con fase sempre più ascensionale, estendendosi il servizio degli appalti alla pulizia delle vetture, allo smistamento delle merci, alla pulizia delle stazioni, all'accettazione e svincolo dei bagagli registrati, alla fornitura della mano d'opera alle officine, ai depositi, ecc.

Dalla Liberazione il sistema ha assunto proporzioni ancora più vaste e categorie di personale sempre più tecniche si sono aggiunte alle precedenti: manovratori, frenatori, personale viaggiante, guardiamerci, operai specializzati e qualificati; cioè, un personale che attende, senza alcuna differenza di compiti, allo stesso lavoro dei ferrovieri inquadrati negli organici dell'azienda statale, con pari funzioni e responsabilità.

Tale anormalità di rapporto ha richiamato l'attenzione di questa Camera negli scorsi anni e, in sede di discussione del bilancio dei trasporti 1953-54, fu approvato un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo ad eliminare il non più rispondente sistema degli appalti e, su questa stessa strada, anche recentemente in sede di discussione del bilancio 1954-55 del Ministero dei trasporti un analogo ordine del giorno è stato accettato dal Governo come raccomandazione.

Si è fatto di più: si sono indetti dei concorsi esterni, per titoli e per esami, per avviare a soluzione il problema, ma è appunto qui che è sorta la questione più grave. Poiché per partecipare al concorso occorrono requisiti che, spesso, gli attuali dipendenti dagli appalti non hanno o non hanno più; sia per

il decorso degli anni, sia per l'usura dell'organismo a causa del lavoro prestato proprio nel servizio ferroviario, molti di questi lavoratori non hanno potuto partecipare al concorso e, alcuni, pur avendovi preso parte, non sono risultati idonei; premessa questa per poter fruire di un modesto punteggio.

Si è quindi presentata l'incresciosa situazione di veder sostituito un vecchio padre di famiglia, con molti anni di esperienza e di lodevole servizio, da altro lavoratore, fresco di anni e di studi, ma senza esperienza alcuna, senza vaglio delle sue effettive capacità e quasi sempre già avviato verso un'altra attività lavorativa, dalla quale è stato distolto da una giusta aspirazione e speranza a migliorare. Di tal che spesso non è che cambia il nome del disoccupato rimanendone inalterato il numero, cioè al giovane disoccupato si sostituisce il disoccupato anziano, ma aumenta il numero dei senza lavoro, poiché il subentrante, avendo già una occupazione o essendo avviato verso di essa, aveva la fortuna di non far parte di questo numeroso esercito delle braccia inerti.

Alle ansiose preoccupazioni degli interessati, all'agitazione scaturita dalla notizia dei primi licenziamenti, lo stesso Governo si rese conto delle tragiche prospettive che si annunciavano per tante famiglie e sospese i licenziamenti iniziati. Ma solo per due mesi e cioè fino al 1° gennaio prossimo. Di qui l'urgente necessità di questa nostra proposta di legge con la quale si tende, rispettando il dettato della norma costituzionale, di vedere inseriti, mediante concorso per titoli, gli attuali dipendenti degli appalti nell'azienda ferroviaria statale.

Se ne gioveranno questi lavoratori da lunga data addetti al servizio ferroviario: si pensi che il 95 per cento di tali dipendenti vi è addetto da oltre cinque anni e solo il 5 per cento da meno di 5 anni. Il loro lavoro è stato vagliato attraverso due controlli: quello dell'appaltatore e quello dell'amministrazione e, siatene certi, onorevoli colleghi, entrambi sono severi ed esigenti.

L'amministrazione, d'altra parte, si gioverà non poco dell'inserimento di questi lavoratori, già ferrovieri in atto, nella grande famiglia ferroviaria. Se ne gioverà perché, attraverso il concorso interno, assumerà una mano d'opera specializzata, tecnicamente preparata e controllata, che già si trova sul posto di lavoro ove, senza interruzione, continuerebbe nella sua attività; ne risentirà un grande sollievo di carattere economico poiché, oltre le non lievi spese da affrontare per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

i concorsi esterni, risparmierebbe gli stipendi dovuti ai nuovi assunti durante il periodo del loro apprendistato, che assommano ad una cifra cospicua.

Ma appunto su tale aspetto io desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. L'inserimento di tale aliquota di lavoratori nell'azienda ferroviaria non solo non comporta alcun onere, ma apporta un beneficio economico all'azienda.

Si pensi che un dipendente del servizio lavori, per esempio, costa all'amministrazione lire 521.436, come risulta dallo stesso *Bollettino statistico* del Ministero dei trasporti. Un lavoratore di pari qualifica degli appalti costa all'amministrazione invece lire 643.724, costa cioè lire 122.288 in più. E si spiega: perché l'appaltatore deve trovare il suo utile nella prestazione della sua opera di intermediario, in relazione alla quale deve apprestare tutta una sua particolare e autonoma amministrazione.

Più rilevante è l'aggravio per i dipendenti del servizio trazione, il cui maggior costo per il dipendente dei lavori appaltati è di lire 181.384.

Dai calcoli, e tenendo presente sempre i dati del citato *Bollettino statistico* del Ministero dei trasporti, l'azienda ferroviaria verrebbe a risparmiare oltre 3 miliardi, somma che sarebbe economizzata ove gli stessi dipendenti, adibiti agli stessi lavori, con pari responsabilità, venissero assunti alle dirette dipendenze dell'amministrazione ferroviaria.

Motivi sociali, motivi morali, interesse dei dipendenti, interesse dell'amministrazione sollecitano la presa in considerazione di questa nostra proposta di legge, in relazione alla quale, in questi giorni, colleghi di ogni settore della Camera hanno espresso a me ed agli interessati parole di consenso e di piena approvazione.

Chiedo anche che venga concessa l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

ARIOSTO, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Graziadei.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le tre proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con la consueta riserva per la sede.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, riguardante la fissazione, al 15 settembre 1955, del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3. (1201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, riguardante la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

GENNAI TONIETTI ERISIA, Relatore. Mi rimetto, sia per la illustrazione del disegno di legge sia per i rilievi che si possono fare, alla relazione scritta. Mi permetto tuttavia di sottolineare quanto nella relazione scritta è segnalato a conclusione della medesima, cioè l'augurio che il decreto-legge in esame, che stabilisce una proroga al trattamento temporaneo apportato all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali, sugli spiriti, non sia, alla scadenza, ulteriormente ripetuto, non sia quindi ulteriormente prorogata la scadenza che oggi, con la conversione in legge del decreto-legge, resta fissata al 15 settembre 1955.

La ragione di questa viva raccomandazione al Governo è la nostra preoccupazione che da un trattamento fiscale di privilegio, sia pure temporaneo, per la distillazione degli spiriti provenienti dalle frutta, provenga un danno al settore industriale vinicolo e una conseguente crisi per la coltivazione della vite, settore così importante dell'economia nazionale.

Mi auguro che la Camera voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, concernente la fissazione al 15 settembre 1955 del termine di scadenza del trattamento fiscale sugli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.»

ROSINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSINI. Il gruppo comunista voterà contro la proroga del temporaneo trattamento fiscale degli spiriti stabilita con il decreto-legge di cui oggi si chiede la ratifica per le stesse ragioni che lo hanno determinato a dare voto contrario al disegno di legge di ratifica del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, e che sono state esposte in quella sede dall'onorevole Assennato.

Il Governo avrebbe dovuto richiamarsi esplicitamente alle ragioni economiche che hanno giustificato l'emanazione del decreto-legge di cui oggi si chiede la ratifica, e che non sembra avere serio fondamento.

Concordo per altro, benché con poca fiducia, con l'augurio della relatrice, che a questa proroga non ne seguano altre. Siccome questo provvedimento importa un aggravio fiscale, sia pure non ingente, è da rilevare che con la proroga del trattamento temporaneo viene spostata ulteriormente la percentuale del gettito delle imposte indirette rispetto al totale delle imposte: questione di principio su cui altre volte la Camera s'è intrattenuta.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, riguardante l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939. (1202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, riguardante l'abolizione del coefficiente di com-

pensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiarazione è chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

SEDATI, *Retatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, concernente l'abolizione del coefficiente di compensazione all'importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera, istituito con decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939.»

ROSINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSINI. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento in esame, mi corre l'obbligo di fare alcune precisazioni che non vanno, se non di poco, fuori dal merito stretto della materia.

Già nel corso della discussione che ha avuto luogo alla Camera il 18 dicembre 1953 sulla conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, che aveva istituito il coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera di bestiame bovino da macello, fu rilevato da deputati di diversi settori, e anche dal ministro del commercio estero dell'epoca Bresciani-Turroni, che i provvedimenti doganali non possono affatto essere ritenuti sufficienti a risolvere il grave problema della zootecnica italiana.

Non è questa la sede per esaminare tutti gli aspetti di questo complesso problema. Ma non è inopportuno che si rilevi come il Governo non abbia seguito il suggerimento rivoltogli dalla Camera di presentare dei disegni di legge che valgano ad affrontare risolutamente il problema della crisi zootecnica italiana.

È noto che in questa materia l'iniziativa parlamentare può avere poco campo. Noi abbiamo ritenuto necessaria — e in varie occasioni lo abbiamo dichiarato — l'adozione di provvedimenti concreti in materia. Ma non

risulta che, nonostante gli impegni assunti dal ministro Bresciani-Turroni nel dicembre scorso, sia stato elaborato un programma governativo al riguardo. La cosa non è tale da stupirci. Da molti anni siamo abituati a vederci presentare provvedimenti parziali, frammentari, non risolutivi, talvolta contraddittori, sempre però definiti urgentissimi e tali perciò da dover essere approvati così come erano stati presentati, sia pure nella loro incompletezza.

Confermo quello che già da colleghi della mia parte è stato decisamente affermato sulla necessità della riduzione, riguardo al bestiame, dell'imposta generale sull'entrata, per la quale non sembrano sufficienti i propositi del Governo di determinarla nel 7 per cento *una tantum*; e invito il Governo a proporre alle Camere un provvedimento organico per la soppressione dell'imposta sul bestiame.

Infine richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che, nella seduta del 18 dicembre 1953, il Governo ha accettato un ordine del giorno Franzo ed altri a cui, a quanto mi consta, non è stato dato seguito.

L'onorevole Franzo e gli altri colleghi presentatori dell'ordine del giorno in quella sede avevano invitato il Governo ad agevolare, per quanto stesse nelle sue possibilità, la costituzione di spacci per la vendita diretta delle carni. Anche questi, d'altronde, sono provvedimenti parziali e certo non radicalmente risolutivi. Alla base del problema c'è il peso della rendita fondiaria sul contadino e la miseria degli italiani che impedisce il consumo di carne. Il fatto che gli italiani consumino in media 17 chili di carne all'anno, il fatto che sei milioni di italiani non conoscano la carne come genere commestibile e che moltissimi altri consumino la carne solo saltuariamente, sono cose di comune conoscenza e non contestate da alcuno. Il problema della zootecnia italiana si inquadra dunque nel più ampio ambito dei problemi economici e politici da risolvere nel nostro paese.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Discussione della proposta di legge Rapelli e Santi: Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, con sede in Roma (E. N. A.-S. A. R.'C. O.). (792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rapelli e Santi: Agevo-

lazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio con sede in Roma (« Enasarco »).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

LONGONI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei fare un rilievo che ritengo di una certa importanza. Tutti sanno come dalla legge sulla perequazione tributaria in poi, per voto unanime e per sollecitazione più volte rinnovata da parte del Parlamento, il Governo insista in una politica di un notevole rigore in tema di esenzioni tributarie. In attesa di poter proporre al Parlamento un disegno di legge che riveda e regolarizzi le numerose esenzioni del nostro sistema tributario, sembra buona direttiva non fare più, per nessuna ragione, un passo avanti sulla via delle esenzioni. Ora ci si richiede un'altra esenzione nel campo delle imposte dirette, in un campo in cui, nel caso particolare di questo ente che dovrà provvedere all'assistenza dei piazzisti e dei viaggiatori di commercio, nessun interesse reinvestirà il proprio patrimonio liquido nell'acquisto di stabili, come sembra, e se rivolgerà, come sembra ovvio, la sua attenzione all'acquisto di stabili di nuova costruzione, non pagherà, per le leggi già in vigore, l'imposta sui fabbricati.

Né è il caso di pensare ad un eventuale assoggettamento dell'ente all'imposta di ricchezza mobile, perché non è ipotizzabile nel nostro paese, in questo momento, un ente di previdenza che abbia dei notevoli avanzi di gestione assoggettabili a questo tributo.

Ciò di cui l'ente si preoccupa riguarda la eventualità di un investimento notevole di patrimonio liquido in acquisti di stabili, e quindi la necessità che questo investimento avvenga senza l'assoggettamento alle normali imposte sui trasferimenti. Ora, su questo terreno il Governo è disposto a venire incontro a queste esigenze.

Io mi era permesso di proporre ai presentatori della proposta di legge un'ideale formulazione, che suonava press'a poco così: per un determinato periodo di tempo (che può essere determinato secondo la vostra prudente valutazione) gli eventuali acquisti fatti dall'« Enasarco » sono esenti da tutte le normali

imposte di registro ed ipotecarie. Se la Camera vorrà adottare questa formula, arriveremo a un risultato certamente notevole: non faremo ulteriori deprecabili passi sulla via delle esenzioni in tema di imposte dirette, e verremo parimenti incontro alle necessità di questo ente a carattere assistenziale.

Ecco perché mi permetto di insistere su questa formula, sottolineando che, fino a quando noi saremo indulgenti nel settore delle esenzioni, sarà perfettamente vano parlare di un potenziamento delle imposte dirette. Non so se sia proprio esatta la cifra cui è stato recentemente accennato, di circa mille miliardi di reddito imponibile che oggi sarebbero assorbiti dalle esenzioni, che spesso si risolvono in vere e proprie evasioni legalizzate; ma certo è che il fenomeno ha notevole importanza. Un gesto che in questo momento la Camera volesse fare (nel senso di stabilire definitivamente nei fatti, e non solo a parole, un fermo su questa via inclinata), sarebbe un atto politico e legislativo indubbiamente importante, tanto più che le ragioni speciali che militano a favore dell'« Enasarco » sarebbero egualmente fatte salve.

Pertanto, l'emendamento che mi permetto di proporre è il seguente:

« Per i primi 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge gli atti e i contratti necessari per l'attività dell'« Enasarco » sono soggetti alla sola imposta fissa di registro e ipotecaria ».

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« L'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (« Enasarco ») gode di tutti i benefici ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

RAPELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAPELLI. I presentatori della proposta di legge sono partiti dalla considerazione che l'« Enasarco » è un ente a carattere previdenziale.

I rappresentanti di commercio possono essere considerati come lavoratori autonomi, portando nell'ambito aziendale prevalentemente il loro lavoro. Chi conosce il lavoro dei rappresentanti e dei viaggiatori di commercio, come lo conosco io, sa benissimo che ciò che costoro portano è il loro lavoro. Però hanno una certa autonomia nell'espletamento di esso.

Orbene, proprio nei giorni scorsi il Senato ha reso operante una legge sull'ente che abbiamo costituito sotto il titolo di Cassa mutua per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti. Si tratta anche qui di lavoratori autonomi, molto più autonomi dei viaggiatori e dei rappresentanti, perché sono dei lavoratori autonomi rispetto alle loro aziende, mentre questi pur essendo sotto un certo aspetto lavoratori autonomi, svolgono un lavoro di carattere, diciamo così, subordinato.

Orbene, se di recente il Parlamento ha concesso alle istituende Casse mutue l'esenzione fiscale prevista per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, non si vede davvero la ragione perché lo stesso trattamento fiscale debba essere negato all'« Enasarco ». Gli onorevoli proponenti — e in questo momento parlo anche a nome dell'onorevole Santi — ne hanno fatto una questione di principio. Si può anche comprendere che in realtà, in questo momento, questo ente debba provvedere ad investimenti di carattere immobiliare, tuttavia la questione di principio sopravanza la questione di fatto. Mi dichiaro, quindi, contrario all'emendamento proposto dal Governo.

RAFFAELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge presentata dai colleghi Rapelli e Santi, e voterà contro l'emendamento proposto dal Governo.

L'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ha fini assistenziali, di previdenza e di istruzione professionale; quindi, dovrebbe godere delle stesse agevolazioni fiscali di cui godono altri enti simili. Finora questo ente ha dovuto operare tra difficoltà non indifferenti per assolvere ai suoi compiti. Ricordo, come indicano i relatori, che questo ente interessa oltre 30 mila lavoratori autonomi — agenti e rappresentanti di commercio — i quali alimentano, come avviene per le altre aziende industriali, con i loro contributi la vita dell'ente. Tali contributi hanno raggiunto, negli ultimi tre anni, la cifra di un miliardo e settecento milioni.

Naturalmente, le agevolazioni fiscali richieste riguardano le operazioni che devono essere fatte dall'istituto nei confronti del suo patrimonio, e si tratta di agevolazioni fiscali di cui l'ente stesso necessita, e che sono state anche consigliate dagli organi di tutela. Del resto il consiglio di amministrazione e il collegio sindacati sono nominati dal Ministero

del lavoro e della previdenza sociale. È per queste ragioni che si richiede che venga fatto nei riguardi dell'« Enasarco » lo stesso trattamento fiscale riconosciuto agli altri enti che si occupano di analoga attività assistenziale e previdenziale, e che sarà riconosciuto alla istituzione Cassa mutua assistenza coltivatori diretti.

La proposta di legge in esame riveste semplicemente un carattere di giustizia e non vuole affatto allargare il campo dell'esenzione, mira soltanto a mettere sullo stesso piano tutte le istituzioni che abbiano finalità assistenziali e previdenziali. Con l'accoglimento della presente proposta di legge si viene a colmare finalmente una lacuna dovuta all'inerzia governativa in questo settore. Da quanto esposto dai presentatori della proposta di legge e da quanto è emerso dalla discussione, l'« Enasarco », prima di usufruire delle agevolazioni fiscali che gli verranno riconosciute dalla legge, aveva cercato di ottenere attraverso il Ministero delle finanze lo stesso trattamento fiscale che viene fatto agli altri enti assistenziali, magari per un certo periodo. Queste richieste sono rimaste senza effetto in mancanza di una disposizione legislativa e si è dovuto ricorrere all'iniziativa parlamentare per risolvere il problema. Voglio sperare che gli onorevoli colleghi vorranno mantenere lo stesso atteggiamento che hanno avuto in Commissione, e dare voto favorevole alla proposta di legge.

Infine — come ha osservato l'onorevole Rapelli — non è giusto negare questo beneficio ai 30 mila iscritti all'« Enasarco » mentre esso è concesso all'ente assistenziale di recente istituito per i coltivatori diretti. Pertanto la richiesta di emendamento dell'onorevole sottosegretario Castelli, di non allargare le esenzioni, non mi pare abbia ragion d'essere.

LIZZADRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIZZADRI. A nome del mio gruppo dichiaro che voteremo contro l'emendamento proposto dal Governo. Ci associamo, d'altro canto, a tutte le considerazioni svolte dai colleghi Rapelli e Raffaelli.

Un solo argomento voglio aggiungere: se questi lavoratori fossero già assistiti dall'« Inps » non godrebbero già di tali esenzioni. Perciò l'emendamento non può essere accettato. Non esiste alcuna ragione sostanziale che giustifichi, in danno di questi benemeriti lavoratori, un trattamento diverso da quello fatto agli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo unico:

« L'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (« Enasarco ») gode di tutti i benefici ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto della previdenza sociale ».

(È approvato).

Passiamo all'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, era mio intendimento che l'emendamento del Governo fosse sostitutivo e non integrativo. Pertanto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in corso di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953. (986).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo) che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in corso di seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951. (988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli articoli (identici nei testi della Commissione e del Governo), che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.

(*E approvato*).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in corso di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica della legge 13 marzo 1953, n. 151, sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate ai finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare. (1096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica della legge 13 marzo 1953, n. 151, sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate ai finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Vincenzo Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggendo il titolo del disegno di legge al nostro esame si potrebbe avere l'impressione che si tratti di un provvedimento di carattere esclusivamente tecnico. Viceversa, se è vero che vi sono in esso degli aspetti evidenti di carattere tecnico, è altrettanto vero che sotto questa sua apparenza tecnica si nascondono numerosi, validi e importanti argomenti politici. E l'argomento fondamentale è quello che attiene alle prerogative del Parlamento, alla suddivisione dei compiti fra Parlamento e potere esecutivo, problema del quale abbiamo avuto occasione di occuparci anche nella discussione, tuttora in corso, sulla delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo *status* impiegatizio dei dipendenti dello Stato, soprattutto quando abbiamo notato che nel disegno di legge di delega si vuole contemplare la possibilità di spese senza che nel contempo venga osservato il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, il quale stabilisce che, quando una legge importi nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Orbene, imputata del disegno di legge in discussione è proprio la citata norma dell'ultimo comma dell'articolo 81. Senza volere scendere ad una analisi delle finalità del contenuto e dei dibattiti sulle interpretazioni del quarto comma dell'articolo 81, io sono certo di affermare cosa priva di qualsiasi dubbio dichiarando che lo scopo fondamentale della suddetta norma costituzionale è semplicemente quello di non consentire aumenti di disavanzo nel bilancio dello Stato.

Infatti, quando si afferma che per nuove o maggiori spese bisogna indicare la fonte, evidentemente si vuole proibire che il disavanzo, che è stato approvato dalla Camera nel momento in cui è stato approvato il bi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

lancio, venga aumentato con l'incidenza delle spese di nuovi disegni di legge che durante l'esercizio finanziario verranno discussi e approvati.

A questo scopo, per l'obbligo cioè imposto dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, è stato istituito il cosiddetto fondo globale, che varia di capitolo a seconda dei bilanci, e che, se non sbaglio, nel bilancio in corso del Ministero del tesoro porta il n. 516; fondo globale il quale viene a costituire una specie di serbatoio per i provvedimenti in corso, al cui finanziamento esso dovrebbe provvedere senza bisogno di ricorrere a note di variazione.

In relazione al capitolo 516 del fondo globale, anche in questo esercizio finanziario, come negli altri, è stato presentato (contenuto nella nota preliminare al bilancio) un elenco di vari disegni di legge governativi che — a detta del Governo — una volta approvati dovrebbero beneficiare delle somme a disposizione del fondo globale.

Ora, poiché è accaduto che alcuni di questi disegni di legge (di cui alla nota preliminare al bilancio) non potettero essere approvati negli esercizi finanziari passati, si è sentita la necessità di presentare il disegno di legge che stiamo discutendo, il quale vuole pervenire ad affermare questo principio, sostanzialmente: che qualora nel successivo esercizio finanziario venga approvato uno di quei disegni di legge facenti parte della nota presentata dal Governo e per i quali il Governo affermava che il finanziamento poteva essere reperito nel fondo globale, questo disegno di legge può essere approvato senza che su di esso si sia obbligati ad indicare altra fonte che non sia quella del fondo globale del passato esercizio finanziario. Si verrebbe in sostanza ad affermare questo principio: che si potrà approvare in questo esercizio finanziario un disegno di legge già presentato durante gli esercizi finanziari passati con un mezzo di copertura che era menzionato nel bilancio del passato esercizio finanziario. Per ottenere questo sono stati presentati i due articoli del disegno di legge che attualmente si trova al nostro esame.

Io credo che una critica generale al disegno di legge possa essere compiuta molto facilmente, specialmente alla stregua della lettera dell'articolo 1, il quale afferma: « A partire dall'esercizio finanziario 1951-52 le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso,

possono essere utilizzate, ecc. ». Ora queste disponibilità del bilancio dello Stato dovrebbero essere, secondo il disegno di legge governativo, e così come ho cercato di spiegare, parte delle somme imputate negli esercizi passati al capitolo del fondo globale. A ben guardare la questione, si vede come in questo caso non ci sia nessuna disponibilità di bilancio, e che non solo il termine che figura nella seconda riga dell'articolo 1, « le disponibilità del bilancio », è un termine improprio, ma esso addirittura è una finzione, sotto la quale esiste completamente il vuoto.

L'articolo 81 afferma, allo scopo che io prima sostenevo, cioè di evitare che venga aumentato il disavanzo del bilancio dello Stato, che per ogni spesa che il Parlamento decida di fare si dovranno indicare i mezzi coi quali farvi fronte. Qui si vuole che questi mezzi siano le disponibilità del fondo globale dell'esercizio precedente. Onorevoli colleghi, queste disponibilità non ci sono, e non ci sono perché noi ci troviamo di fronte ad un bilancio dello Stato in passivo, deficitario, che ha un disavanzo. Ora, quando l'esercizio finanziario si chiude, l'utilizzazione del fondo globale dell'esercizio passato, non è utilizzazione di mezzi finanziari che esistano nella realtà dei fatti, ma, appunto perché ci si trova di fronte ad esercizi finanziari in disavanzo, la loro utilizzazione vuol dire invece la utilizzazione di una parte del disavanzo, di una parte dei debiti di quell'esercizio finanziario. Ora che cosa si vorrebbe affermare invece nella legge? Parrebbe che il fondo globale fosse veramente quel fondo in cui esistono concrete somme di denaro. Invece non esiste niente, è un fondo che rappresenta un aumento del disavanzo dello Stato. Ora si può dire: ma se la Camera lo ha approvato, vuol dire che queste sono disponibilità di bilancio. No, egregi colleghi, la Camera lo ha approvato nell'esercizio precedente, cioè la Camera ha approvato per l'esercizio precedente quel determinato disavanzo, e solo in quest'ordine di idee si può prendere in considerazione il fondo globale. Ma una volta che il bilancio sia scaduto non si può parlare di fondo globale, per la ragione che non si possono utilizzare disponibilità che non esistono.

Nel caso in discussione, se ci si trovasse di fronte ad un bilancio in pareggio, pur superando la questione della unitarietà e della annualità del bilancio, si potrebbe anche sostenere la utilizzazione nell'esercizio successivo delle somme rimaste disponibili da quello precedente.

Ma non altrettanto può avvenire quando il bilancio è in *deficit*: se restano inutilizzati 100 miliardi, è evidente che il bilancio consuntivo si chiude con un *deficit* minore appunto di 100 miliardi rispetto al preventivo, ma non vi è nessuna disponibilità di contanti da utilizzare nell'esercizio successivo.

Quindi, in ossequio all'articolo 81 della Costituzione, si propone proprio di aggirare ciò che in esso si stabilisce. Infatti tale articolo impone di reperire dei mezzi, mentre qui si vuole contrabbandare per mezzi finanziari disponibili una parte della passività del bilancio.

La stessa cosa del resto ammette lo stesso onorevole Valsecchi, relatore, il quale afferma che, con questa operazione, si ottiene lo scopo di aumentare il disavanzo del bilancio dell'esercizio successivo, cioè lo scopo opposto a quello che si prefigge l'articolo 81.

Nel medesimo articolo del disegno di legge in esame si parla di « disponibilità di bilancio dello Stato destinato in ciascun esercizio alla copertura... ». Questa dizione porta con sé la questione di chi abbia stabilito quella destinazione. Evidentemente ci si vuole riferire a quell'elenco, cui ho accennato prima, presentato dal Governo con la nota preliminare al bilancio. Senonché evidentemente con tale elenco il Governo si limita a segnalare al Parlamento i disegni di legge che dovranno essere coperti con determinati fondi indicati in alcuni capitoli del bilancio. Questo e non altro il valore della nota preliminare al bilancio. Quando il Parlamento approva il bilancio del tesoro, approva, insieme con gli altri, anche quel capitolo, ma non approva quella nota preliminare, la quale in questo modo viene ad avere puramente e semplicemente il valore di un impegno da parte del Governo nei confronti del Parlamento: impegno che però non impegna il Parlamento, impegno, direi, che non impegna altri se non quel Governo determinato che era a quel posto nel momento in cui si procedeva all'approvazione del bilancio e in quelle determinate condizioni politiche ed economiche.

Infatti, né il Governo né la maggioranza potranno mai sostenere che qualora mutasse il Governo, il Governo successivo dovrebbe essere tenuto all'osservanza di quell'elenco di cui io in questo momento ho parlato. Il Governo successivo potrebbe benissimo ritenere più conveniente, agli effetti della nuova politica che intendesse instaurare, di devolvere le spese che sono state accantonate in questa specie di serbatoio del fondo globale per fi-

nanziare altri disegni di legge, diversi da quelli indicati dal Governo precedente.

Non solo: ma nessuno potrebbe inoltre sollevare la minima eccezione di fronte al fatto che anche questo stesso Governo di oggi, di fronte ad eventuali nuove contingenze di carattere economico e politico, desiderasse valersi di quelle somme non per coprire i disegni di legge *a)*, *b)* e *c)*, ma per altri disegni di legge, che magari in quel momento non erano ancora stati presentati al Parlamento.

Quindi quella destinazione non ha alcuna consistenza, non ha alcuna legittimità, non ha alcun ingresso nel nostro ordinamento costituzionale. La Camera non può riconoscere alcuna destinazione che non sia da essa stessa data; la Camera non può dare alcun valore che non sia di puro e semplice orientamento a un documento che il Governo le ha presentato, ma che dalla Camera stessa non è stato approvato. Ma il rilievo che mi sembra debba più preoccupare i colleghi deputati e che attiene proprio alla questione politica fondamentale di cui parlavo all'inizio delle mie parole è rappresentato dalle condizioni di manifesta, ingiusta, illegittima inferiorità in cui in tal caso verrebbero poste le proposte di legge di iniziativa parlamentare nei confronti dei disegni di legge governativi.

Onorevoli colleghi, con queste riflessioni non intendo solamente difendere una prerogativa fondamentale di noi deputati dell'opposizione; intendo anche difendere la prerogativa dei deputati della maggioranza e di tutti i deputati che siedono in questa Camera. Interessa, infatti, tutti i deputati che la funzione che è loro fondamentale di presentare proposte di legge al Parlamento non venga praticamente svuotata attraverso il disegno di legge che è attualmente sottoposto al nostro esame.

A che cosa varrebbe infatti l'affermazione che esiste nella Costituzione della Repubblica italiana il diritto di ogni deputato e di ogni senatore di presentare leggi, così come può farlo il Governo, se poi, nella concretezza dei fatti, ogni volta che noi presentiamo delle proposte di legge dovessimo incontrare degli ostacoli che di fatto non sussistono quando un disegno di legge venga presentato invece dal Governo? Il Parlamento, nell'affidare il potere d'iniziativa parlamentare al Governo e ai deputati e ai senatori senza alcuna distinzione, non consente che con una legge successiva vengano operate distinzioni o vengano messe — l'una o l'altra di queste due categorie — in condizioni di inferiorità. Con questo di-

segno di legge si verrebbe in sostanza a creare un monopolio del Governo (il quale è stato da noi più volte imputato di essere il Governo dei monopoli), un monopolio del Governo, dicevo, sopra un capitolo del bilancio: il fondo globale, e si verrebbe ad affermare che questo fondo globale deve servire solamente alla copertura di quei disegni di legge che il Governo ha indicato. Per tutte le altre proposte di legge di iniziativa parlamentare spetterà ai deputati di indicare, se lo potranno, se riusciranno a farlo, se troveranno il consenso del Governo, se troveranno qualche volta la connivenza degli uffici ministeriali, le fonti del finanziamento e di assolvere quindi al loro dovere di legislatori.

Questo trattamento che si intende usare al potere di iniziativa parlamentare crea un pascolo riservato al Governo e, quindi, un pascolo abusivo dei deputati. Tale sarebbe l'articolo 516 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro.

È evidentemente cosa non ammessa dalla nostra Costituzione ed è cosa che va anche contro la prassi parlamentare seguita non soltanto dal 1948 in poi, cioè dalla data di entrata in vigore della Costituzione, ma anche da prima, perché, se il potere d'iniziativa parlamentare è stato messo in particolare rilievo dalla Costituzione repubblicana, tuttavia esso esisteva anche prima, anche sotto lo statuto albertino, anche se allora di questo potere ci si valeva meno frequentemente di quanto non ci si valga dai membri del Parlamento attuale.

Come molti altri colleghi, ho anch'io avuto occasione di udire in Commissione finanze e tesoro, trattandosi di questi problemi, altre curiose interpretazioni dell'articolo 81, e ho sentito anche affacciare da parte di alcuni autorevoli componenti di quella Commissione, appartenenti al gruppo di maggioranza, una strana interpretazione dell'articolo 81 la quale va contro la prassi finora seguita, ma di fronte alla quale la maggioranza della Commissione stessa non si è sentita di assumere un atteggiamento preciso. Questa interpretazione è quella per la quale, tutte le volte in cui una proposta di legge preveda una spesa non nell'esercizio in corso ma nell'esercizio successivo, deve premurarsi di indicare i mezzi coi quali far fronte a questa spesa non dell'esercizio in corso ma dell'esercizio successivo.

L'interpretazione che, invece, era stata data all'articolo 81 a casi di questo genere era l'interpretazione — secondo me — logica: cioè, l'articolo 81 vale nel caso in cui un di-

segno di legge o una proposta di legge si riferisca a spese da fare nel corso di quell'esercizio. E infatti l'articolo 81, poiché vuole evitare l'aumento del disavanzo di quel determinato esercizio, può essere e deve essere ad esso adempiuto appunto attraverso questo sistema, cioè avuto riguardo all'esercizio corrente. Ma, tutte le volte in cui la spesa della legge che si discute oggi dovrà iniziarsi sotto l'esercizio prossimo, evidentemente non è necessario indicare la copertura, perché spetterà al Governo, in sede di elaborazione del nuovo bilancio, di fronte al voto espresso dal Parlamento su quella legge, cioè di fronte alla volontà del Parlamento di impegnare quella spesa, spetterà al Governo per l'esercizio successivo apprestare i mezzi per far fronte alla spesa stessa.

Ebbene, senza voler scendere ad una analisi di questa questione, che non entrerebbe altro che indirettamente nella discussione che in questo momento ci interessa, io ho ricordato questo problema per far presente ai colleghi che, mentre da parte di alcuni esponenti della maggioranza si vorrebbe addirittura affermare che nelle proposte di legge non solo si dovrebbero indicare i mezzi per far fronte alle spese dell'esercizio corrente, ma si dovrebbero anche indicare i mezzi per far fronte alle spese di quelle leggi che si verificherebbero nell'esercizio successivo, mentre questi ostacoli, queste limitazioni e questi obblighi si farebbero alle proposte di legge, d'altro canto con questo disegno di legge si vorrebbe sancire il principio che invece i disegni di legge di iniziativa governativa possono essere approvati senza bisogno che per loro venga reperita fonte alcuna, ma solamente con un richiamo generico al fondo globale dell'esercizio trascorso. Quindi, è evidente tutta l'inconcepibile ed illegittima disparità che da una parte si vuol creare per i disegni di legge governativi e dall'altra parte invece si vuol creare per le proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Ora, onorevoli colleghi, noi da molte sedute a questa parte sentiamo all'inizio di ogni seduta uno, due, tre colleghi che raccomandano la presa in considerazione delle loro proposte di legge. Oggi due colleghi della maggioranza ed uno dell'opposizione hanno pregato la Camera di prendere in considerazione le loro proposte di legge; i deputati alzano la mano e prendono in considerazione queste proposte di legge. Ebbene, vogliamo fare una commedia o vogliamo veramente compiere atti che abbiano una loro reale e concreta esistenza? Perché se volessimo seguire l'ordine

di idee che ci viene presentato dal Governo con questo disegno di legge, ordine di idee che lascia perplessi non solo noi, membri dell'opposizione, ma molti colleghi della maggioranza (e qualche perplessità si riconosce — e di ciò dobbiamo dare lealmente atto — anche nell'elaborato dell'onorevole relatore), noi dobbiamo avere il coraggio di dichiarare che una volta che si accedesse a questo ordine di idee si potrebbe praticamente rinunciare da parte dei membri del Parlamento, deputati e senatori, al potere di iniziativa parlamentare, perché praticamente a noi sarebbe inibita la presentazione, la discussione e l'approvazione di qualsiasi legge la quale portasse anche il minimo onere di spesa.

Ora, credo che, quali che possano essere le idee politiche di noi e di voi, un interesse comune abbiamo, quello cioè di adempiere alla nostra funzione parlamentare con serietà e di compiere gli atti parlamentari cui diamo vita con la speranza, se non la certezza, che essi possano avere un seguito e possano veramente portare ad un determinato risultato.

L'ultimo punto quanto mai oscuro di questo disegno di legge è quello che si riferisce ad un'altra parola: « disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso ». Queste disponibilità che non esistono, che non sono altro che vecchi debiti, queste disponibilità — dicevo — dovrebbero servire a provvedimenti legislativi non perfezionati.

Vorrei sapere che cosa vuol dire « provvedimento legislativo non perfezionato ». È provvedimento legislativo non perfezionato (lasciamo stare disegno di legge o proposta di legge; parliamo di progetto di legge per mantenerci in questo momento in terreno neutro) è provvedimento legislativo non perfezionato — dicevo — il progetto di legge presentato agli uffici di segreteria di uno dei due rami del Parlamento e non ancora preso in considerazione? Oppure quello già preso in considerazione? Oppure per provvedimento legislativo non perfezionato deve intendersi quello preso in considerazione, approvato dalla Commissione, ma non ancora dalle Assemblee? Oppure quello che ha seguito tutto l'iter davanti alla Camera dei deputati ed ancora non ha cominciato l'iter davanti al Senato della Repubblica? Oppure quello che è stato approvato dalla Camera dei deputati ed anche dalla Commissione in sede referente dal Senato della Repubblica?

Che cosa sono, in sostanza, questi provvedimenti legislativi non perfezionati? Perché, se non si definisce quali sono i provvedimenti legislativi, di essi ve ne saranno migliaia. Non ho chiesto particolari alla Segreteria della Camera dei deputati ed al Senato; però credo che, se volessimo fare un elenco di tutti i provvedimenti legislativi non perfezionati giacenti presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica dal giugno 1953 in poi, avremmo un lunghissimo elenco di provvedimenti. E allora, quali di questi si devono scegliere? In questo modo ritorniamo di nuovo al problema dell'elenco presentato dal Governo e del valore che a questo elenco si deve dare.

Questi rilievi, che hanno l'apparenza di rilievi tecnici, hanno la sostanza di rilievi politici.

Io dichiaro che noi voteremo contro questo disegno di legge anche perché noi non riconosciamo, esaminando la situazione con tutta l'obiettività possibile, che questo disegno di legge sia necessario per il buon andamento dei lavori del Parlamento e del Governo. Vi è già nel bilancio dello Stato la materia per poter abbondantemente sopperire alle necessità impreviste che possono presentarsi. Vi è un apposito capitolo per esse, che puntualmente autorizza Parlamento e Governo a reperire i fondi. Si tratterà di dotare questo capitolo di una somma maggiore o minore; ma, per quanto riguarda le spese impreviste, la legge di contabilità di Stato e il bilancio dello Stato puntualmente prevedono il caso.

Tutte le altre spese che possono derivare come conseguenza di carattere politico e di carattere economico, ma che non possono essere qualificate e classificate come spese impreviste, queste spese seguiranno il normale cammino, che è imposto in modo non equivoco dall'articolo 81 della Costituzione. Quindi, tutte le volte in cui, sollecitato da determinate necessità del nostro paese, il Parlamento riterrà di dover fare una spesa, si dovrà cercare il contrappeso di questa nuova o maggiore spesa in una nuova o maggiore entrata che, secondo l'articolo 81, dovrà essere indicata in quel determinato disegno di legge.

Quindi credo che il disegno di legge sia inutile, in quanto, anche continuando nella prassi che fino a questo momento si è seguita, il Parlamento può seguire insieme con il Governo ad assolvere la sua funzione.

Ma io sostengo anche che non solo l'opposizione, ma anche i deputati di maggioranza debbano votare contro questo disegno di legge, se si vuol conservare gli strumenti per poter

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

continuare ad adempiere le funzioni di deputato. Perché penso che in questo problema non si possa parlare di fiducia maggiore o minore nel Governo. Qui il problema della fiducia nel Governo non entra affatto. Qui interessa la gelosa custodia di quelle che sono le prerogative nostre di deputati a prescindere dal partito nel quale militiamo e dal gruppo al quale apparteniamo. Io credo che, se i colleghi di questa Camera vorranno veramente far buon governo di queste loro prerogative e difendere quelli che sono i loro diritti di deputato al Parlamento, io credo che essi dovranno respingere questo disegno di legge, il quale, in modo diverso, invece, creerebbe condizioni ingiuste ed illegittime di disparità fra potere d'iniziativa legislativa del Governo e potere d'iniziativa dei singoli membri del Parlamento. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferreri. Ne ha facoltà.

FERRERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge cade in una seduta che non è tra le più propizie per richiamare l'attenzione della Camera sul problema che esso prende in considerazione.

Mi consenta la Camera di ripetere quale è il contenuto e la finalità del disegno di legge in esame, che costituisce non il primo tentativo per risolvere una situazione di disagio nella quale ci siamo trovati negli esercizi passati.

Il disegno di legge è composto di due parti: l'articolo 1, secondo me, merita la nostra maggiore attenzione perché detta una norma generale, l'articolo 2 risolve una situazione contingente una volta tanto.

Che cosa detta e quale è la finalità che si propone l'articolo 1? Esso veramente innova un principio della contabilità di Stato, il principio dell'annualità del bilancio, sul quale si è appoggiata la gestione finanziaria dello Stato da quando l'Italia si è data l'unità di nazione. L'articolo 1 vuole raggiungere questo scopo: preso atto di una situazione di fatto di cui tutti noi siamo testimoni e partecipi, cioè che l'esercizio finanziario giunge al suo compimento senza che tutti i divisati provvedimenti che comportano onere finanziario abbiano potuto trasformarsi in legge, preso atto di tale situazione, che non è oppugnabile, il disegno di legge, non volendo disancorarsi dal concetto della competenza, prescrive che alla fine dell'esercizio i fondi che sono stati alligati nel bilancio preventivo e che non hanno ancora potuto essere destinati alla legge a cui si riferivano, perché detta legge il Parlamento

non ha ancora approvato, siano assegnati all'esercizio successivo e soltanto ad esso, nella ipotesi che in questo esercizio si possa arrivare ad accogliere il disegno di legge che nel precedente esercizio di competenza non ha compiuto l'intero tragitto.

Si può subito rispondere all'onorevole Cavallari su un punto. Quando l'onorevole Cavallari ha parlato di « disponibilità » e ha voluto riferirsi ad un'applicazione abusiva di questa parola, prospettando all'Assemblea la esistenza o meno di un fondo di cassa idoneo a costituire la copertura della spesa di un disegno di legge rinviato, evidentemente egli si è staccato dalla nozione di bilancio preventivo di competenza finanziaria e si è appoggiato alla nozione di bilancio di cassa. Disponibilità nel senso della competenza; disponibilità nel senso che, compilandosi un bilancio preventivo per un certo esercizio, composto, nella sua parte fondamentale, da un totale di entrate previste e da un totale di spese previste e quindi da un disavanzo o da un pareggio previsti, si sono, nel complesso delle spese previste, inclusi gli oneri e quindi si sono dichiarate disponibili le somme che il Parlamento, approvando il bilancio nel suo complesso, ha destinato a provvedimenti legislativi da perfezionare. Quindi la disponibilità è nel senso che è ancora possibile usare tale somma quando si verifichi quella circostanza per cui a suo tempo è stata fatta l'impostazione della spesa...

CAVALLARI VINCENZO. E la disponibilità dei debiti...

FERRERI. Se mi permette, cercherò di rispondere a tutte le sue obiezioni.

Ammettiamo quindi che la notazione « disponibilità » nel disegno di legge che abbiamo sott'occhio è usata nel senso proprio che compete a questa parola quando ci si riferisce ad un bilancio di competenza.

C'è invece qualche cosa da rilevare e che deve essere sottoposta all'esame e alla critica dell'Assemblea, ed ecco perché dicevo che questo disegno di legge, nonostante il suo aspetto innocente, altera i principi tradizionali della gestione del nostro bilancio e, se si vuole, regola diversamente su un punto i rapporti fra il legislativo e l'esecutivo, secondo l'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

L'articolo 1 del disegno di legge detta una nuova norma e dice che quando in un bilancio di competenza si sono iscritte somme dalla parte della spesa per finanziare provvedimenti che al termine dell'esercizio non sono

stati perfezionati, queste somme sono tolte dal bilancio in cui sono state primieramente iscritte e riportate nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo. Di conseguenza il rendiconto di quell'esercizio nel quale si lo storno di somme per essere destinate all'esercizio immediatamente successivo, si staccherà per ciò stesso dal corrispondente preventivo: si è partiti da un certo disavanzo, mentre il disavanzo del consuntivo sarà diminuito per il fatto che certe somme che erano iscritte nel preventivo dalla parte delle spese vengono mandate al preventivo delle spese dell'esercizio successivo. Ci sarà di scordanza, in conseguenza di questo solo fatto (quindi, senza che io mi riferisca alle altre circostanze che hanno eguali conseguenze) nel senso che avremo nel consuntivo un disavanzo che è diverso dal disavanzo preventivato ed approvato dalla Camera quando ha dato il suo voto al riassunto degli stati di previsione. Questa è la novità che si introduce nella nostra gestione di bilancio col presente disegno di legge e questo è proprio il punto sul quale il Parlamento è chiamato ad esprimere il proprio voto. Tale modo di procedere non è il primo tentativo che si fa di fronte a quella circostanza che ho ricordato all'inizio. Se restasse intatta la legge di contabilità vigente, che è quella del 1923, arrivati alla sera del 30 giugno, cioè arrivati alla scadenza della validità di un certo bilancio preventivo, le somme iscritte nella parte della spesa che non hanno trovato utilizzazione entro il 30 giugno, devono andare ad economia e lo stanziamento viene a cessare, turbando tuttavia l'attuazione di un programma politico e sociale che il Parlamento ha tenuto presente quando ha approvato il bilancio preventivo e quindi quando ha approvato anche il fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso o la destinazione delle disponibilità successivamente reperite nell'esercizio.

Non è, come dicevo, la prima soluzione che viene proposta, tanto è vero che il disegno di legge che noi abbiamo all'esame s'intitola: « Modifica della legge 13 marzo 1953 », cioè di una legge relativamente recente. Ciò rappresenta la faticosa ricerca di un mezzo con il quale ovviare agli inconvenienti rilevati; conservando quando è possibile dei principi generali della gestione del nostro bilancio preventivo, che si poggia, come si sa, sulla competenza e sull'annualità.

Difatti, la legge 13 marzo 1953 voleva risolvere la stessa questione in modo diverso, cioè evitando l'inconveniente, al quale prima ho fatto cenno, che con il trasporto di fondi

dalle spese di un esercizio a quelle dell'esercizio immediatamente successivo, si alterasse il disavanzo consuntivo in rapporto al disavanzo preventivato. Difatti la legge del 1953 stabiliva quanto segue: arrivati alla fine dell'esercizio e avendo somme non ancora utilizzate, si prelevino queste somme dalla parte della spesa e, per non turbare l'equilibrio, si tolga eguale somma anche dalla parte dell'entrata, per portare questi due importi eguali rispettivamente dalla parte della spesa e dell'entrata dell'esercizio successivo, cioè dell'esercizio nel quale i provvedimenti rimasti in sospeso saranno perfezionati.

Senonché questo modo di procedere, che voleva appunto salvare il principio dell'annualità del bilancio, e, al tempo stesso, non alterare il disavanzo consuntivo, ha dato, in sede di applicazione pratica, luogo ad inconvenienti. Permanendo tuttavia l'inconveniente ricordato (di cui una certa responsabilità l'abbiamo anche noi, almeno collegialmente presi) è stata escogitata la formula che abbiamo sott'occhio e che costituisce appunto l'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Ora, l'occasione è forse la prima — ed è una occasione propizia — per parlare della applicazione che finora ha avuto il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, che penso sia il più popolare fra tutti: comunque, nel nostro ambiente, è indubbiamente l'articolo più conosciuto. Bene ha fatto l'onorevole Cavallari a ricordare il numero notevole di proposte di legge che vengono svolte all'inizio delle nostre sedute dai vari proponenti, in quanto implicano spese a carico del bilancio dello Stato; questo gran numero di proposte di legge indica quanto frequenti e numerosi e insistenti siano i tentativi e le occasioni per inserire nuove spese nel bilancio approvato.

L'articolo 81 della Costituzione, nel suo quarto comma, sancisce che, a bilancio approvato, nessuna nuova spesa può essere votata se non è accompagnata dalla relativa copertura; per cui si è fatta quasi stucchevole ormai tra noi la formula: « manca la copertura ». E i colleghi meno iniziati su questi argomenti raccolgono questa risposta con un sentimento che sta tra il rispetto e il dispetto.

Il vero scopo di questa formula « manca la copertura » sfugge a colui che non ha precisa conoscenza dell'argomento, e può essere anche interpretata come un modo per respingere la presa in considerazione di una determinata proposta di legge.

Invece, questa norma ha veramente costituito un presidio di fronte alla troppo impe-

tuosa e troppo frequente richiesta di nuove spese a carico dello Stato. Infatti l'obbligo di indicare la copertura (obbligo al quale ha obbedito sempre anche il Governo: altrimenti la Commissione finanze e tesoro non avrebbe mai dato il suo assenso a un disegno di legge), è indubbiamente servito a contrastare il dilatarsi della spesa pubblica, come si sarebbe verificato invece se non ci fosse stato questo argine. Però, è bene che si dica, perché se ne presenta l'occasione, quali sono le conseguenze dell'anelastica interpretazione dell'articolo 81, sulle quali io ho già avuto l'onore di richiamare a suo tempo l'attenzione della Camera. Si è creata la prassi che l'articolo 81 della Costituzione sia osservato quando un disegno di legge, o proposta di legge, che comporta spese per più esercizi successivi, si presenta all'esame del Parlamento con la copertura per il solo esercizio in corso; per cui anche se l'onere è prolungato in molti esercizi, taluni provvedimenti di legge si avvalgono dell'artificio di prospettare una spesa esigua per l'esercizio in corso superando così l'ostacolo dell'articolo 81 con facilità, mentre per gli esercizi successivi risultano a carico del bilancio dello Stato quote imponenti.

Tuttavia, l'articolo 81 può dirsi che sia stato più volte nella lettera e nello spirito osservato e comunque esso ha sempre costituito un ostacolo, un rimedio al dilagare improvviso e sconsiderato delle spese pubbliche. Si potrebbe indagare quante leggi, forse troppe, che presentavano impegni di carattere pluriennale sono passate superando, nel modo che ho cercato di chiarire, l'ostacolo dell'articolo 81, presentando cioè spese coperte, ma esigue per l'esercizio in corso. Ecco perché, onorevole Cavallari, la critica che ella ha fatto all'atteggiamento del Governo e della maggioranza di fronte all'interpretazione che è data di fatto all'articolo 81 della Costituzione allor quando la spesa nuova si riferisce non all'esercizio in corso ma agli esercizi successivi, non può essere da noi condivisa.

È vero, l'articolo 81 pone il divieto per nuove spese dopo che il bilancio è stato approvato, ma è evidente che se non venisse applicato il principio dell'articolo 81 anche per le spese relative agli esercizi successivi, il precetto costituzionale verrebbe messo nel nulla attraverso il semplice espediente di saltare l'esercizio in corso. D'altra parte il precetto costituzionale non deve essere preso nella sua lettera, perché è notorio che la responsabilità di presentare il bilancio dello Stato è tutta del Governo ed è soltanto dopo che il bi-

lancio è stato presentato che può e deve essere applicato l'ultimo comma dell'articolo 81 e cioè l'obbligo della copertura. Ma, quando il bilancio non è ancora conosciuto, non è ancora presentato, quando questo strumento della politica economica del Governo non è ancora noto, non può essere lecito, né al Governo né al Parlamento, di caricare lo Stato di nuove spese relative agli esercizi futuri, spese che potrebbero non essere coperte. Del resto, onorevoli colleghi, bisognerà anche che noi chiariamo le nostre idee. Il Parlamento ha chiesto che il bilancio annuale dello Stato fosse presentato insieme con una relazione economica, perché si è compreso che nel mondo attuale, per la complessità della vita economica e finanziaria dello Stato, non è sufficiente per formulare un giudizio completo, il solo bilancio di competenza finanziaria, ma è necessaria anche una inquadratura generale nella vita economica del paese, attraverso la quale si possa giudicare della possibilità e proporzionalità di quelle spese che figurano nel bilancio stesso rispetto all'andamento generale dell'economia.

E poiché si è legata la sorte del bilancio finanziario dello Stato alla situazione economica in modo assai più stretto di quanto non avvenisse dieci, venti, cinquant'anni fa, come potremmo liberarci dal precetto dell'articolo 81 e rimandare all'esercizio successivo nuove spese prive di copertura, senza la certezza che la nazione abbia la possibilità economica di sopportarne l'onere?

Desidero rispondere anche ad altre osservazioni sollevate dall'opposizione. L'onorevole Cavallari ha affermato che il disposto dell'articolo 1 del disegno di legge in esame (che parla di provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso) non ha senso perché siamo di fronte ad un bilancio preventivo che presenta un disavanzo: pertanto — egli ha ammonito — il non avere impegnato quella spesa dovrebbe andare a ristoro immediato del disavanzo.

Onorevole Cavallari, ella sa che il fondo globale è un espediente che si è dovuto escogitare appunto per conciliare i principi generali della contabilità dello Stato con la statuizione dell'articolo 81 della Costituzione. Ma ella sa anche che la nostra attenzione si rivolge in modo particolare a questo fondo globale ed alle sue cifre componenti, che ci sono rese note attraverso un documento ufficiale, ed è proprio a quel campo che il Parlamento rivolge la sua attenzione in quanto si tratta di spese che generalmente vengono per la prima volta sottoposte alla sua considerazione.

Appunto perché questo fondo globale ha permesso di fare ad un tempo un programma futuro di spese ed un programma attuale di equilibrio del bilancio, appunto per questo — dico — il disegno di legge usa la dizione: « oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso ». Questa espressione a me non sembra imprecisa perché i provvedimenti non perfezionati sono quei provvedimenti che, specificamente indicati nei documenti ufficiali nel momento in cui sono presentati alla nostra approvazione, allo scadere dell'esercizio finanziario non sono ancora divenuti leggi. Da ciò deriva che la possibilità di equivoco e di incertezze nel reperimento dei disegni di legge che non sono stati approvati non può sussistere in quanto — ripeto — essi sono nominativamente indicati con riferimento al fondo globale o nelle note di variazione.

Su taluni punti dovremmo essere tutti d'accordo, prescindendo dal settore cui apparteniamo. Dovremmo renderci conto che la difesa del bilancio è veramente opera comune e, se non vogliamo che il Parlamento assuma nei confronti della opinione pubblica un ruolo che è l'opposto di quello che storicamente è stato suo, dovremmo — anche se le disposizioni legislative fossero incerte — non agevolare l'ingresso di nuove spese.

A questo riguardo ognuno sa che è stato sottoposta al Parlamento una nota di variazione per il 1953-54 per maggiori entrate subito assorbite da maggiori e nuove spese, mentre i quattro governi che qui si sono presentati dal 7 giugno 1953 in poi ci avevano ammonito sull'opportunità che le maggiori entrate fossero tutte devolute al ristoro del disavanzo, anziché a maggiori o nuove spese. Se si è dovuto in qualche misura rinviare l'attuazione di questo programma, questo non toglie importanza e urgenza all'impegno allora assunto.

Ecco perché Parlamento e Governo dovrebbero essere solidali nell'accettare una spesa soltanto quando questa è urgente. Dovremmo fare maggiore uso e più frequente applicazione del principio che dice che ogni legge dispone per il futuro. E quando una legge implica una spesa non bisognerebbe fornirne la copertura prima che la legge stessa sia stata discussa e approvata, perché — come ho già detto altra volta — il fornire la copertura ad una spesa è un incentivo troppo allettante: sarà difficile purtroppo fare astenere il Parlamento dal votare una spesa quando questa ha già trovato collocazione nel bilancio dello Stato. Invece, se il Parlamento

sentisse la responsabilità di disporre spese per il futuro, gravando la mano sul contribuente per trovare la copertura, le somme allocate nei preventivi per leggi future sarebbero più ridotte.

Ecco le ragioni per le quali, contrariamente a quanto detto dall'onorevole Cavallari, penso che dalla mia parte si possa dare approvazione a questo disegno di legge.

L'articolo 2 del progetto in discussione provvede a circostanze transitorie, che mi pare rientrino, nella loro impostazione generale, nelle osservazioni che ho fatto e nelle leggi precedenti in materia. L'articolo 1 — è vero — segna il tramonto o per lo meno il declino di un principio del nostro bilancio, quello dell'annualità. Durante un esercizio noi avremo spese al cui pagamento provvedono i mezzi pervenuti alle casse dello Stato durante quell'esercizio e l'esercizio precedente. Resta snaturato il principio della pura competenza. Ma tant'è: bisogna accettare questa soluzione anche se offusca un principio, perché l'osservanza sostanziale dell'articolo 81, con tutti i benefici che ha procurato alla nostra gestione, implica il sacrificio di questa norma.

Resta però sempre valido lo spirito di collaborazione e l'obbligo morale, che in misura maggiore o minore dovrebbe avvincere tutti, a qualunque settore si appartenga, di assistere il Governo e i pubblici poteri perché la spesa non sia incrementata in modo esorbitante, in quanto la difesa del bilancio dello Stato reputo sia il primo compito di un Parlamento pensoso della sorte di tutte le classi sociali, e soprattutto delle classi che allo Stato si rivolgono per avere protezione ed aiuto. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VALSECCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la non certamente lunga discussione che su di un argomento così importante, quale è quello del presente disegno di legge, che si presenta a noi in una veste tipografica alquanto timida, si è svolta fra l'onorevole Cavallari da una parte e l'onorevole Ferreri dall'altra ha messo in luce, da un certo punto di vista, tutti i punti importanti che dovrebbero dare luogo — ed io mi auguro che ciò avvenga — ad una discussione approfondita su temi che, occasionati oggi da questo disegno di legge, costituiscono la radice del nuovo ordinamento a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, e

quindi, per quanto ci riguarda, del suo articolo 81.

Già: l'imputato è, come diceva l'onorevole Cavallari, l'articolo 81, che presenta in sua difesa non soltanto ragioni di ordine tecnico ma anche ragioni di ordine politico.

Per le prime io vorrei rifarmi a quanto ho detto, sia pure brevemente, ma mi pare con sufficiente chiarezza, nella relazione, in cui ho fatto anche la tormentata storia della applicazione di questa norma dell'articolo 81 dal 1948 ai giorni nostri. Basta notare che, per cercare di riportare l'impostazione del bilancio al rigido ossequio della norma del quarto comma dell'articolo 81, nel breve giro di cinque anni il Parlamento è stato chiamato ad approvare ben tre modi tecnici diversi di attuazione, per mettere in luce come difficile e travagliata sia questa materia. Evidentemente l'esperienza che noi facciamo ogni giorno ci sarà ricca di suggerimenti per poter arrivare in un certo tempo ad un componimento stabile, che allo stato delle cose possiamo ritenere di avere almeno provvisoriamente conseguito con il disegno di legge sottoposto al nostro esame, se esso, come ci auguriamo, sarà approvato.

Io non credo, onorevole Cavallari (e le ha risposto bene l'onorevole Ferreri) che si aumenti il disavanzo, ed ella è certo in grado di capire che non c'è nessun aumento di disavanzo: c'è una trasposizione di dati; e quando ho toccato questo argomento nella mia relazione non ho asserito l'esistenza di un aumento del disavanzo, ma ho sottolineato il fatto che siamo davanti ad una alterazione del disavanzo, o dei dati del bilancio, il che però non comporta sostanzialmente aumenti che si ripercuotano negli anni futuri ma comporta aumenti che, nel giro di un biennio, dovrebbero riequilibrarsi.

Questo è il concetto che ho affermato nella mia relazione e che l'onorevole Ferreri ha chiaramente illustrato.

Quindi non è assolutamente vero che noi qui si voglia prendere in giro l'articolo 81; ma è vero invece che le esigenze della vita dello Stato sono tali che non possiamo ridurle entro gli schemi di un bilancio. Talché l'uso delle note di variazione, che per altro verso ci richiamano al fondo globale, si rende possibile soltanto verso la fine dell'esercizio finanziario, allorché sarà stato possibile accertare le maggiori entrate. È chiaro che potremmo soltanto verso la fine dell'esercizio finanziario determinare le spese da sopportare attraverso quelle maggiori entrate. Ma allorché prendiamo atto e delle poste pas-

sive e delle poste attive, noi non possiamo fermare la richiesta occasionata da una particolare esigenza per arrivare al 30 giugno, ricominciando tutto da capo. Ora nel regime costituzionale precedente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana era possibile ad un ministro del tesoro provvedere immediatamente, senza preoccuparsi di far fronte alla copertura, come vuole l'articolo 81; ma oggi che questo non è possibile, resta affidato al buon senso della Camera, al suo senso politico, di adottare queste rigide norme contabili e successivamente anche di modificare eventualmente alcune norme della legge di contabilità secondo quello che richiede la Costituzione, di fronte a concrete esigenze della vita dello Stato, esigenze politiche a cui in fondo deve servire anche lo schema del bilancio, perché sarebbe assurdo che noi arrestassimo (e Dio volesse che lo potessimo) siffatte esigenze in ossequio ad uno schema rigido di bilancio.

L'onorevole Cavallari ha suscitato qui un grosso problema quando ha parlato della situazione di inferiorità in cui si trovano le proposte di legge nei confronti del disegno di legge. Ma il Governo, onorevole Cavallari, dispone del fondo globale iscritto in bilancio non a capriccio, ma in ossequio a un certo programma politico approvato dal Parlamento, cioè in ossequio a un indirizzo di spesa che il Governo ha preventivamente stabilito con l'approvazione delle due Camere. Quindi la situazione di inferiorità delle proposte di legge è perfettamente comprensibile e giustificata.

D'accordo pure che è il Governo che destina i fondi globali, ma è altrettanto vero che la presentazione delle note al Parlamento, anche se non rappresenta in sé un atto formalmente perfetto, tuttavia ha un preciso valore politico.

Ritornando alla questione della diversa posizione delle proposte e dei disegni di legge, solo per sfiorarla, dal momento che essa comporterebbe una lunga disquisizione di carattere costituzionale e politico, ecco come la vedo io. Non è vero, onorevole Cavallari, che l'accettazione della presa in considerazione di una proposta di legge da parte del Parlamento debba necessariamente far nascere un obbligo del Governo di reperire la copertura finanziaria. Con l'abitudine che ha preso piede in entrambe le Camere di prendere in considerazione tutte indistintamente le proposte di legge, se con l'atto della presa in considerazione sorgesse anche l'obbligo di trovare il finanziamento, davvero in rapido

tempo manderemmo lo Stato in fallimento. Piuttosto a me pare che sarebbe assai più fondata dal punto di vista della logica una norma che stabilisce la inammissibilità delle proposte di legge aventi onere finanziario, senza la indicazione in esse della copertura ai sensi dell'articolo 81. Una regola siffatta esiste già, almeno nella prassi, nel Parlamento inglese, dove i parlamentari si sono imposti una autolimitazione per la quale è interdetta l'iniziativa individuale in materia finanziaria, appunto allo scopo di mettere fine alle mosse di coloro che si ostinavano ad ostacolare l'attuazione del programma annuo delle spese con proposte irriflessive.

Onorevole Cavallari, io ritengo che il disegno di legge in esame sia necessario non soltanto sotto l'aspetto del tema che ella in modo particolare ha toccato e che è quello or ora da me posto in luce, ma anche perché con questo disegno di legge noi andiamo a regolare una serie di partite pendenti. La Camera italiana, nei suoi due rami, da diversi anni chiede la presentazione dei consuntivi; ora, per le ragioni che io ho detto nella mia relazione scritta, i consuntivi non possono essere presentati alla Camere, perché la Corte dei conti non sa come conciliare la nuova situazione costituzionale con la legge di contabilità.

Quanto al problema, su cui senza dubbio la Camera dovrà tornare a discutere a lungo, anche in avvenire, del fondo globale, posto che forse dovremo aumentarlo ancora, non possiamo dire, onorevole Cavallari: chiudiamo il fondo globale e facciamo riferimento alle spese impreviste.

Il fondo globale è una cosa e le spese impreviste sono un'altra, tanto è vero che il fondo globale verrà impiegato — è spiegato nella nota preliminare — attraverso una lunga serie di disegni di legge che il Governo intende presentare alle Camere e che intende siano finanziati appunto con questo fondo globale. Che poi questi disegni di legge siano modificati dal Parlamento, ciò può ben darsi, onorevole Cavallari. Ma la questione di principio non sarà mai compromessa: questo fondo non può essere impiegato per le spese impreviste.

Richiamo pertanto l'attenzione dei colleghi sul contenuto di questo disegno di legge e sulle ragioni della sua urgenza. Per il fatto che non è stato possibile applicare la legge che si vuole emendare con l'attuale disegno di legge noi abbiamo in sospeso una infinità di disegni di legge già finanziati, dei quali non possiamo vedere l'attuazione. Ed inoltre

non si può dar corso alla presentazione al Parlamento dei consuntivi. Bastano queste due ragioni, aggiunte alle altre fatte presenti dai colleghi, per convincere della necessità dell'urgente approvazione del disegno di legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È per me doveroso ringraziare gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito ed il relatore che ha esaurientemente replicato alle questioni che sono state sottoposte al Parlamento. Era veramente utile che i termini della questione venissero illustrati davanti al Parlamento, perché si tratta di una questione, come è stato già opportunamente sottolineato, veramente importante.

L'onorevole Ferreri ha ricordato il cammino faticoso di questi anni attraverso leggi che via via al loro scadere sono state rinnovate o, come in questa circostanza, modificate per risolvere una questione che ha tutti gli aspetti di una equazione a diverse incognite. Si tratta, in altri termini, di conciliare l'esigenza della chiarezza e della sincerità del bilancio col principio affermato dalla nostra legge di contabilità dell'annualità del bilancio. Si tratta, inoltre, di adeguare il ritmo della spesa alle esigenze sempre crescenti del nostro paese. Le proposte di legge che vengono con tanta dovizia da tutti i settori del Parlamento costituiscono lo stimolo del Parlamento a che la spesa dello Stato diventi sempre più duttile e sempre più pronta alle esigenze che via via emergono nella nostra vita.

Ancora un'altra incognita è costituita dalla ormai constatata impossibilità di fare esattamente coincidere i lavori del Parlamento con i tempi nei quali le leggi dovrebbero essere approvate al fine di rispettare il dettato delle leggi di contabilità.

Io non credo di portare molti nuovi elementi ad illustrazione di quanto qui è stato esposto, neppure credo, onorevole Cavallari, che, capovolgendo un po' la sua conclusione, io mi possa illudere, dopo il mio discorso, di poter rivolgere all'opposizione l'appello di votare la stessa legge che la maggioranza voterà.

CAVALLARI VINCENZO. L'appello lo può rivolgere.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Benissimo. In quanto l'onorevole Cavallari ha annunciato che non voterà il provvedimento e tuttavia accoglie l'appello, io credo di rendere omaggio alla sua intelli-

genza e alla mia illusione di poterlo convincere.

Il relatore nella sua relazione, che ha il pregio di essere particolarmente elementare, nel senso che è comprensibile a tutti, anche ai meno iniziati in questioni di finanza, ha illustrato le ragioni che, proprio a partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della nostra Costituzione, hanno portato il Governo a proporre, e il Parlamento ad approvare, provvedimenti successivi con i quali si sono prorogati i termini di utilizzo delle disponibilità reperite in esercizi precedenti.

La legge 13 marzo 1953, n. 151, che con il disegno di legge in esame si vuole abrogare e corrispondentemente modificare, introducendo un nuovo criterio, e proprio quel principio innovatore che è stato qui opportunamente sottolineato dall'onorevole Ferreri, aveva, come tutti sanno, una portata limitata: riguardava tre esercizi (1950-51, 1951-52, 1952-53) e spostava i termini di utilizzo al 30 aprile 1954 per tutti i predetti esercizi.

Si interpretò, con riferimento alla legge 30 agosto 1951, n. 941, la possibilità di spostare al 30 giugno la validità per tutti e tre gli esercizi. E in pratica così è stato. Venuta a scadere la validità della 151 e tenuto conto dell'esperienza, si è arrivati alla nuova proposta.

Le difficoltà riscontrate nella applicazione della 151 sono state ricordate nella relazione di accompagnamento del disegno di legge da parte del Governo e nella relazione dell'onorevole Valsecchi.

Premesso che quando si parla di entrate accertate, alle quali si riferiva la 151, si presuppone che sia stato presentato un consuntivo (consuntivo parificato dalla Carte dei conti, approvato dal Parlamento), osservo che in forza della 151 si caricavano alle entrate accertate oneri che non avevano avuto mai un riferimento con le entrate stesse. Mentre per l'esercizio scaduto si operava sull'entrata accertata e quindi sul consuntivo, cioè sul rendiconto, per l'esercizio successivo si operava invece sul preventivo. E però la facoltà del ministro del tesoro era data per operare esclusivamente sui preventivi per tutti e due gli esercizi. Pertanto le somme da iscriversi nelle previsioni del nuovo esercizio in entrata non si sarebbero mai potuto tradurre in realizzazioni effettive di spesa perché il materiale introito delle entrate era già avvenuto nell'esercizio di pertinenza.

La detrazione delle somme delle entrate dell'esercizio scaduto veniva ad alterare la

realtà amministrativa delle entrate, facendo dipendere la cifra a consuntivo non dall'effettiva entità del gettito ma dal più o meno aggiornato grado dei lavori parlamentari.

Infine, mentre nell'esercizio in scadenza la detrazione doveva avvenire per totale, nel nuovo esercizio le entrate dovevano essere iscritte nella parte effettiva o nel movimento dei capitali, non già a seconda della loro natura, ma secondo la destinazione della spesa.

Praticamente in materia di entrate i consuntivi non avrebbero detto più niente.

Altro ordine di difficoltà è emerso nella esecuzione delle leggi che si appoggiavano alla 151. E già stato ricordato nella relazione con la quale il Governo ha accompagnato il disegno di legge, che la Corte dei conti, per dar corso ai decreti, richiedeva che si fosse anzitutto operato il trasferimento delle entrate prescritte dalla 151; trasferimento per altro irrealizzabile sul terreno pratico. La difficoltà ha potuto essere superata soltanto in via di espediente abbandonando il richiamo alla legge n. 151 nei provvedimenti ministeriali di esecuzione e facendo riferimento al fondamentale canone di contabilità di Stato, che la competenza delle spese derivanti da leggi non può precedere il perfezionamento delle leggi stesse.

Ed è in rapporto a questo espediente che si è potuto già presentare al Parlamento il bilancio consuntivo del 1948-49, mentre i consuntivi del 1949-50 e 1950-51 sono stati già approvati dal Consiglio dei ministri e sono in corso di presentazione al Parlamento per l'approvazione.

Mentre da una parte si sostiene che la copertura delle spese agli effetti dell'articolo 81 sia da considerare esercizio per esercizio nella corrispondenza dell'entrata e della spesa, sembra invece (e il dibattito non si intende esaurito in questa circostanza) sembra invece ad altri che il requisito costituzionale di disponibilità utilizzabile non debba essere condizionato nel suo permanere alla ripartizione amministrativa per esercizio. Trattasi di concetti fondamentalmente diversi in quanto la norma costituzionale intesa alla tutela della integrità finanziaria dello Stato opera in funzione della continuità dello Stato stesso, vincolando il Parlamento nella sua facoltà dispositiva, mentre la ripartizione per esercizi è stabilita nei rapporti del Parlamento — organo sovrano — e del Governo — organo subordinato — per consentire l'esercizio del controllo parlamentare.

Si è detto che in tal modo si viene ad intaccare il principio della annualità del bi-

lancio. Premessa l'essenza amministrativa del bilancio, al concetto di annualità non può associarsi quello di competenza. Ora, il nuovo provvedimento proposto ha per suo presupposto fondamentale quello di riportare sia le entrate che le spese agli esercizi di pertinenza effettiva. Le entrate sono, infatti, e restano di competenza dell'esercizio nel quale sono state realizzate, a prescindere da qualsiasi gioco contabile di addizioni e di sottrazioni; mentre le spese non possono assumere consistenza di impegno fino a quando non si siano perfezionati i presupposti legislativi di autorizzazione di esse.

Praticamente, di fronte alla necessità di provvedere al funzionamento dell'amministrazione statale, in un primo tempo con la legge 30 agosto 1951, n. 941, e con le leggi precedenti, si retrodatavano gli impegni, accrescendo il volume dei residui, senza una effettiva consistenza. Con la legge n. 151 si è cercato di spostare in avanti, cioè di differire le entrate da un esercizio all'esercizio successivo.

Nell'un caso e nell'altro si è forzata una realtà amministrativa in dipendenza della ineluttabilità della realtà dei fatti.

L'evidenza di questi difetti risultata dalla esperienza, ha indotto a suggerire che sia le entrate sia le spese siano ricondotte agli esercizi di effettiva pertinenza, in maniera che i consuntivi riflettano le reali risultanze della azione amministrativa del Governo nel quadro delle leggi vigenti, rendendo così possibile la tempestiva preparazione e presentazione dei consuntivi al Parlamento in conformità ai voti più volte espressi.

A chi obietta che in tal modo i bilanci vengono resi interdipendenti, va ricordato che già in determinati casi le vigenti norme di contabilità generale dello Stato prevedono tale interdipendenza. Come ad esempio quando nell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1928, n. 2873, è data la facoltà al ministro delle finanze (ora ministro del tesoro) di eliminare dai residui le quote non impegnate nell'anno per spese autorizzate da speciali disposizioni di legge con ripartizione in più esercizi, per riscriverle alla competenza di esercizi successivi mano a mano che se ne presenta la necessità; ed anche quando all'articolo 273, lettera B, del regolamento di contabilità dello Stato, si dà facoltà alle amministrazioni di impegnare per le spese straordinarie l'intera quota che si è stabilita di poter erogare nell'anno, a prescindere dalla effettiva entità delle realizzazioni, di guisa che la differenza che si impegna negli esercizi successivi, e che a stretto rigore dovrebbe formare oggetto

della competenza degli esercizi stessi, viene invece trasferita ad essi nel conto dei residui, figurando come competenza all'esercizio di originaria autorizzazione, anche se ne mancò l'impegno concreto.

Con l'articolo 1 è stato opportunamente ricordato che si stabilisce una norma permanente ponendo il limite di un anno, oltre l'esercizio di reperimento, per l'utilizzo delle disponibilità.

A proposito di disponibilità è stata fatta da parte dell'onorevole Cavallari una lunga dissertazione sulla liceità e opportunità del fondo globale. Io intendo per disponibilità qualunque somma che all'entrata e alla spesa sia stata reperita e che ai termini della vigente interpretazione parlamentare sia riguardabile alla stregua di mezzo di copertura rispondente al disposto dell'articolo 81, quindi, entrate fiscali ed extra tributarie, fondi speciali, riduzioni di spese inclusa la possibilità giuridica di utilizzare i normali incrementi di entrate, quando fosse ritenuto dal Governo d'intesa con le assemblee legislative.

A differenza di quanto era stabilito nella 151, nel nuovo testo si parla di provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio, il che accomuna nella disciplina sia i disegni di legge di iniziativa governativa sia le proposte di legge d'iniziativa parlamentare, sempre che si sia verificato il presupposto della destinazione entro il termine di scadenza dell'esercizio di idonei mezzi di copertura a fronte degli oneri da essi derivanti.

È ovvio che ove provvedimenti — così mi pare poter affermare — originariamente coperti in maniera idonea non dovessero arrivare in porto, la disponibilità corrispondente andrebbe definitivamente acquisita a beneficio del bilancio e non potrebbe comunque essere impegnata per la copertura di altro provvedimento, anche se presentato nei termini dell'esercizio, ma senza effettiva copertura.

Con l'articolo 2, in dipendenza dell'abrogazione che andiamo a sancire della legge 13 maggio 193, n. 151, si viene a sanare per quanto concerne l'esercizio 1952-53 e l'esercizio 1953-54 la situazione che si è venuta a costituire sotto la disciplina della legge n. 151, che ha spostato di più di un esercizio i termini di utilizzo per le disponibilità degli esercizi finanziari più remoti, trasportando tutti i detti termini al 30 giugno 1954.

Per quanto riguarda invece il disegno di legge per l'esercizio 1954-55, si stabilisce in via contingente un ulteriore periodo di un anno per l'utilizzo delle disponibilità degli esercizi dal 1950-51 al 1952-53, in considera-

zione dei numerosi provvedimenti coperti in tali esercizi ed ancora da perfezionarsi.

Il relatore, chiudendo il suo intervento, ha ricordato come molti disegni di legge dei quali si sollecita da più parti il perfezionamento, attendano l'approvazione di questo disegno di legge che consente di poter utilizzare, nei modi che indicano l'articolo 1 in via permanente e l'articolo 2 in via contingente e per gli esercizi indicati, le disponibilità che si sono riportate a copertura dei provvedimenti stessi. Io credo di essere nel vero sostenendo che questo disegno di legge consentirà di sviluppare la nostra azione amministrativa nell'osservanza dell'articolo 81 e nel rispetto delle norme di contabilità. Pertanto prego la Camera di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato.

(È approvato).

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano altresì:

1°) per l'esercizio finanziario 1952-53, alle disponibilità dell'esercizio 1950-51 destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti non perfezionati entro il termine di utilizzo stabilito dalla legge 30 agosto 1951, n. 941;

2°) per l'esercizio finanziario 1953-54, alle disponibilità degli esercizi 1950-51 e 1951-52 poste a fronte degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1953;

3°) per l'esercizio finanziario 1954-55, alle disponibilità destinate negli esercizi dal 1950-1951 al 1952-53 alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro il 30 giugno 1954.

(È approvato).

ART. 3.

La legge 13 marzo 1953, n. 151, è abrogata.
(È approvato).

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1953.

ANGIOY. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY. Noi voteremo contro questo disegno di legge. Comprendiamo le ragioni che hanno informato il provvedimento, e che sono elencate nell'articolo 2: ragioni di carattere contingente e di ordine pratico, che possono giustificare la presentazione del disegno di legge stesso.

L'esigenza di modificare la legge di contabilità generale dello Stato e di amministrazione del patrimonio, nonché di adeguare la rigidità dell'articolo 81 della Costituzione alle mutevolezze della situazione politica ed economica, è evidentemente comprensibile. Ma questo provvedimento porta come intestazione: « Modifica della legge 13 marzo 1953, n. 151 ». In realtà, la legge n. 151 risulta semplicemente abrogata; le modifiche si riferiscono invece alla legge sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 81 della Costituzione, modifiche che, nella relazione del Governo alla Commissione finanze e tesoro, significherebbero interpretazione autentica dello stesso articolo 81, ai fini della sua applicazione.

Noi riteniamo che in una così delicata materia sarebbe stato molto più opportuno che si fosse affrontato in linea generale tutto il problema, in modo che fosse garantita non solo l'adeguata difesa del bilancio rispetto a quello che il relatore ha chiamato l'indiscriminato uso da parte della Camera del pubblico danaro, ma che, in un complesso di norme organiche, vi fosse anche un'eguale garanzia per la Camera nei riguardi dei pericoli che questo stesso articolo può rappresentare nei confronti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

VALSECCHI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALSECCHI, *Relatore*. Propongo che nel titolo del disegno di legge sia sostituita alle parole « Modifica della legge 13 marzo 1953, n. 151 » la parola « Norme ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento al titolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni porrò contemporaneamente in votazione i sei provvedimenti oggi esaminati.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione segreta dei disegni di legge nn. 1201, 1202, 986, 988 e 1096 e della proposta di legge n. 792.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Inversione dell'ordine del giorno.

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Propongo di discutere subito la proposta di legge Viola n. 29.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Seguito della discussione della proposta di legge Viola ed altri: Estensione dei benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente dagli istituti e dagli enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato. (29).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Viola: « Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente dagli istituti e dagli enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato ».

Come la Camera ricorda, il seguito della discussione di questa proposta di legge fu rinviato, in seguito a richiesta dell'onorevole Musotto, per concordare una migliore formulazione dell'articolo unico. Invito il relatore, onorevole Tozzi Condivi, a riferire alla Camera sul testo concordato.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. D'accordo con l'onorevole Viola, la Commissione ha for-

mulato il seguente nuovo testo dell'articolo unico:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che accordano benefici a favore del personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerienze di guerra, sono estese ai dipendenti degli enti pubblici comunque denominati, compresi gli enti e istituti soggetti anche alla semplice vigilanza dell'amministrazione statale, secondo l'ordinamento dei medesimi ».

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Sono totalmente d'accordo con la nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo formulato dalla Commissione, che è sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato. (1068).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge-delega.

Come la Camera ricorda, ieri è stata chiusa la discussione generale.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Prima che abbia inizio lo svolgimento degli ordini del giorno, desidero pregiudizialmente rilevare che alcuni di essi sono a mio parere improponibili, rimettendomi per altro a lei, signor Presidente, per la determinazione del momento in cui il mio rilievo debba essere preso in considerazione. Preciso, comunque, fin d'ora che gli ordini del giorno sarebbero improponibili ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, prendo atto della sua riserva, ma ritengo sia più opportuno che ella esponga le sue obie-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

zioni al momento della votazione dei singoli ordini del giorno.

Passiamo agli ordini del giorno non ancora svolti. Il primo è quello degli onorevoli Marino, Almirante, De Marzio, Roberti, Pozzo, Angioy, De Felice, Madia, Anfuso, Foschini, Colognatti, Sponziello, Romualdi e Gray:

« La Camera,

in occasione della legge delega per gli statali,

invita il Governo

ad esercitare un'azione intesa a far sì che gli enti parastatali, e gli istituti di diritto pubblico in genere, adeguino, nel rispetto della autonomia ad essi riconosciuta dalle vigenti leggi, lo stato giuridico e il trattamento economico dei propri dipendenti, ai criteri direttivi stabiliti negli articoli 2 (da 1° a 2°, e da 4° a 17°) e 5 della legge delega, in quanto ad essi applicabili ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Scalia, Cappugi, Pastore, Merenda, Antonozzi, Buffone, De Biagi, Priore, Pavan, Buttè, Graziosi, Cavallaro Nicola, Bartole, Valandro Gigliola, Driussi, Romanato, Folchi, Bima, Pitzalis, Iozzelli, Berloffia, Gitti, Colasanto, Repossi, Biaggi, Colleoni, Cavallaro Nerino, Calvi, Storchi, Zanibelli, Savio Emanuela, Galli, De Marzi, Negrari, Di Leo, Roselli, Agrimi, De Meo, Sampietro Umberto, Bovetti, Chiarini, Sorgi, Bontade Margherita, Buzzi, Badaloni Maria e Troisi:

« La Camera,

in merito all'attuazione del n. 11° dell'articolo 2 della legge delega,

impegna il Governo

a stabilire scatti biennali nella misura fissa del cinque per cento della retribuzione iniziale del grado o qualifica di appartenenza ».

L'onorevole Scalia ha facoltà di svolgerlo.

SCALIA. Lo consideriamo svolto nel discorso di ieri dell'onorevole Cappugi, al pari dei successivi ordini del giorno Gitti, Calvi, Zanibelli e Buffone.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli D'Ambrosio, Lombardi Ruggero, Cavallari Nerino, Pavan e Geremia hanno fatto sapere alla Presidenza che, pur mantenendo i loro ordini del giorno, rinunziano a svolgerli.

Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Cortese Pasquale e Cavallaro Nicola:

« La Camera,

riconoscendo la preminenza alla funzione educativa, unico saldo efficace fondamento per la costruzione di una vera democrazia, afferma che l'ordinamento e la carriera dei docenti non può essere confusa con quella di altri pur benemeriti impiegati dello Stato e richiede, inderogabilmente, un trattamento economico — che non può mai considerarsi adeguato compenso di un'opera culturale e spirituale — che ne assicuri condizioni di vita decorosa e testimoni il giusto riconoscimento da parte di uno Stato democratico ».

L'onorevole Pasquale Cortese ha facoltà di svolgerlo.

CORTESE PASQUALE. Ho letto proprio qualche giorno fa in un giornale scolastico il sospetto espresso da un dirigente del Sindacato nazionale della scuola media che i partiti considerino il settore della scuola null'altro che un'ottima base elettorale.

Vorrei, prima di entrare in argomento, assicurare tutti i professori che un tale sospetto non può toccare nessuno di noi, specialmente oggi, a quattro anni di distanza dalle nuove consultazioni elettorali.

Soprattutto non tocca me che della scuola mi sento parte, non solo perché ho sempre con interesse partecipato alla istruzione dei miei figliuoli, ma perché sono io stesso un libero docente di materie mediche e tre miei familiari sono o sono per essere docenti nelle scuole medie e nell'ordine classico.

E non tocca certamente quanti dei colleghi dei due rami del Parlamento sono docenti di tutti gli ordini di insegnamento.

Detto ciò passo, a svolgere il mio ordine del giorno.

I problemi riguardanti l'ordinamento della scuola e la carriera ed il trattamento economico dei docenti sono stati ampiamente trattati e discussi dentro e fuori le aule parlamentari, dalla Costituente ad oggi, in varie occasioni e soprattutto in occasione di questa legge-delega.

L'argomento è indiscutibilmente legato alla interpretazione più o meno estensiva che si dà all'articolo 33 della Costituzione e a particolari questioni giuridiche e sindacali che interessano non solo la categoria dei docenti ed altre categorie professionali, ma anche i discepoli e le famiglie dei discepoli: il che è quasi come dire tutti i cittadini.

Naturalmente non penso di affrontare per esteso la questione, non solo per non ripetere quanto altri han già detto, ma anche per il tempo limitato concesso allo svolgimento di un ordine del giorno.

Tuttavia non sarà inutile una brevè premessa a spiegare le ragioni per cui, pur convinto che la scuola abbia bisogno di un ordinamento autonomo; che il consiglio superiore della pubblica istruzione debba essere integrato con la rappresentanza di speciali categorie di cittadini e con l'attribuzione di nuovi e più ampi poteri e funzioni; che la carriera e il trattamento economico dei docenti debbano avere uno sviluppo ben diverso da quelli degli impiegati dello Stato, non sarà inutile spiegare le ragioni per cui mi sono indotto a formulare e proporre un ordine del giorno e non degli emendamenti al testo della legge approvato dal Senato.

Non è infatti, a mio parere, né utile né opportuno dilazionare ancora l'approvazione di questa legge che consentirà di soddisfare almeno in parte (ma — raccomandiamo — il più possibile) le aspettative degli impiegati dello Stato. Qualsiasi modifica della legge otterrebbe il risultato di rinviare la legge stessa al Senato per la ulteriore approvazione.

Accettando ed approvando invece il mio ordine del giorno s'impegna il Governo non solo a considerare in un modo adeguato l'opportunità di un particolare trattamento economico per i docenti, ma anche a preparare una speciale legislazione che affronti il problema dell'ordinamento e quindi della carriera dei docenti, a interpretazione ed attuazione della norma dettata dall'articolo 33 della Costituzione, che nel primo comma esordisce così: « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ».

Votando questo comma l'Assemblea Costituente volle garantire alla scuola costituzionalmente la sua naturale libertà di funzione.

Ancor più chiaramente quest'ultimo concetto venne allora espresso dall'onorevole Dossetti, che disse: « L'onorevole Marchesi si è manifestato propenso a che venga data una effettiva garanzia della libertà dell'insegnamento, della libertà della scienza e dell'arte, e ha riconosciuto che l'arte e la scienza sono dei fantasmi e che invece la libertà di cui si deve garantire la consistenza è la libertà delle loro manifestazioni: manifestazioni non soltanto dottrinarie e scientifiche od artistiche, ma anche manifestazioni, direi, organizzative ed istituzionali ».

Evidentemente la libertà cui si riferiva l'onorevole Dossetti e con lui quanti votarono

l'articolo 33, non era, come lo stesso Dossetti in seguito chiariva, soltanto la libertà della manifestazione concettuale, ma anche la libertà effettiva, organizzativa e strutturale.

E ciò per l'evidente fine di impedire che una maggioranza parlamentare potesse essere tentata di imporre una sua direttiva politica anche alla scuola, magari in contrasto con il fondamentale fine educativo dell'insegnamento.

Ciò è chiaro nell'intervento dell'onorevole Paolo Rossi: « L'arte e la scienza sono libere, o non sono né arte né scienza; l'arte di Stato, contenuta e costretta nello stivaletto malese di una qualsiasi dottrina maggioritaria, è tutto fuorché arte; la scienza piegata alle tesi pre-stabilite di una qualsiasi politica viene a negare se stessa, a contraddire al proprio fine e alla propria essenza, determinando la più stridente delle antinomie ».

A sostegno della mia tesi, è importante citare quanto disse l'onorevole Moro: « Funzioni sociali come quelle di polizia, di difesa militare, di amministrazione della giustizia, si presentano come funzioni esclusive dello Stato, perché ne sono veramente la ragion d'essere. Non così invece in materia di educazione, nella quale, se lo Stato ha una indubbia competenza, non ha poi una capacità esclusiva per la natura stessa squisitamente spirituale e personale dei rapporti di cui trattasi. Tanto vero che vi sono Stati ancor oggi, in un'epoca che segna un complicarsi evidente delle attività statuali e l'assunzione crescente di nuovi compiti pubblici, i quali non considerano la istruzione come funzione di Stato ».

Infine anche dall'intervento dell'onorevole Marchesi si desume che per lui la libertà dell'insegnamento va riferita pure alla scuola statale.

E allora quanto all'ordinamento della scuola, bisogna mirare ad un ragionevole (non spaventi la parola) autogoverno: autogoverno, s'intende, nella legge, nella Costituzione. E cioè: gli organi e, vorrei dire, le persone preposte alla scuola debbono essere degli amministrativi o degli uomini di scuola? Debbono essere dei funzionari o degli uomini di scuola eletti, sia pure con determinati requisiti? E si potrà tenere estranei i genitori, come sudditi, come oggetto della direzione educativa, quando l'articolo 30 della Costituzione riconosce ad essi un primario dovere e diritto di istruire ed educare i figli? Si esaurisce questo dovere e diritto nella facoltà di scegliere tra scuola statale e non statale? (Facoltà che poi è data soltanto a chi può spendere).

La risposta nasce spontaneamente da una considerazione: che la scuola è fatta per gli alunni, per la loro educazione, perché diventino quegli uomini e quei cittadini che sono nel nostro ideale. È possibile che ciò avvenga creando dei compartimenti stagni: scuola da una parte e famiglia dall'altra? Si potrà dire che certi genitori sono incapaci, neglienti, inconsapevoli dei loro sacri doveri. Anzitutto dobbiamo pensare che si tratta di dolorose eccezioni; ma io vi dico: la unione di scuola e famiglia aggancia i genitori alla scuola e sarà uno stimolo per loro stessi e li illuminerà sui loro doveri.

La famiglia avrà reso più intelligentemente umana la scuola; la scuola avrà reso più vigile e cosciente la famiglia.

Questi sono accenni che io prospetto per quella legislazione scolastica da preparare ponderatamente ad interpretazione ed attuazione adeguata della Carta costituzionale.

Ma noi ora ci occupiamo di un problema particolare, la carriera ed il trattamento economico dei docenti.

La carriera dei professori non può procedere per gradi ai quali corrisponda una diversa funzione, ma deve pur avere uno sviluppo economico per evidenti ragioni di giustizia. Non solo perché si pensi che i bisogni di una famiglia crescono con il tempo, ma anche per il riconoscimento della somma di merito che si acquista col tempo, senza parlare della approfondita esperienza.

Non bisogna perciò trascurare il fattore merito, da riconoscere mediante accertamenti vari, che possono essere: relazione dei superiori immediati, ispezioni (e qui dico che bisogna ripristinare la funzione ispettiva come ordinaria guida che favorisca lo scambio di esperienze e promuova un progresso didattico), eventuali concorsi, prove culturali attraverso scritti, conferenze, assistenza agli alunni stessi, infine partecipazione attiva a corsi di perfezionamento e di aggiornamento che il ministero, o direttamente o attraverso enti adeguati (quali le università, i circoli della didattica, le accademie, ecc.) dovrebbero periodicamente organizzare.

In conclusione, quello che si chiama sviluppo di carriera dell'insegnante deve essere determinato dalla concorrenza di due fattori, tempo e merito.

È stata rigettata l'espressione equiparazione alla magistratura. Va bene: ho detto che non voglio, perché non posso (per opportunità); presentare emendamenti, ma il rigettare la equiparazione *sic et simpliciter* non significa negare la possibilità di un paralle-

lismo economico. È stata negata solo la identità delle funzioni e dello svolgimento di carriera. Si potrebbe addirittura dire che ai professori si può dare di più.

Non appare infatti illogico per non dire scandaloso il fatto che il giovane magistrato, in pochissimo tempo dall'inizio raggiunga e superi nel trattamento economico il docente universitario, che pochi anni innanzi lo ha preparato e laureato?

Si dice: i professori possono dare lezioni private. Ma in questo modo si cambia il « possono » in « debbono ». E allora il professore è obbligato alla caccia alle lezioni private, con quale scapito della dignità e purtroppo talvolta (per fortuna crediamo in casi rari) della onestà è facile intendere.

Del resto i regolamenti non abrogati, ma che nessuno si sognerebbe di invocare oggi contro eventuali infrazioni, permettono non più che un'ora giornaliera di lezione privata.

Quale differenza si vuole porre tra magistratura e funzione educativa? Evidentemente è la differenza di funzione. Non conta nella questione che trattiamo il fatto che il giudiziario sia uno dei poteri dello Stato. Per un motivo semplicissimo: sia per gli uni che per gli altri lo stipendio non è retribuzione, ma compenso. Degli uni e degli altri l'opera non è una merce (e la nostra dottrina sociale dice che nessun lavoro è merce), ma per entrambi è condizione di vita, è, ancor meglio, condizione per esercitare degnamente il loro compito; funzione primaria per la vita civile, per la preparazione dell'avvenire, per la creazione di una democrazia che sia libertà di coscienza; anzi da questo punto di vista la funzione educativa è superiore a quella giudiziaria. Questa ristabilisce il rispetto dello *ius conditum*, quella prepara un progresso e un rinnovamento spirituale che si concreterà anche in un nuovo diritto per avere dato coscienza di un più largo, di un più profondo e di un più umano dovere.

Il rispondere infine che i magistrati sono pochi e i professori molti, può esprimere una difficoltà del tesoro, non una ragione di diritto e di giustizia.

Questi miei suggerimenti trovano altissima conferma, con ben altra autorità che la mia, nella parola esplicita del Santo Padre, tanto importante è la questione.

Nel gennaio scorso così il Papa parlava ad un folto gruppo di docenti appartenenti ad una attiva associazione (l'Unione cattolica italiana insegnanti medi): « Noi non ignoriamo che la retribuzione della maggior parte degli insegnanti, lungi dall'assicurare loro il

denaro ed il tempo libero necessari alla cultura personale ed al perfezionamento pedagogico basta appena per i quotidiani bisogni della vita, specialmente per coloro che hanno avuto il coraggio di assumere il carico di una famiglia. Inoltre quella retribuzione non può considerarsi adeguata alla loro grave responsabilità sociale. Una società che ha cura dei beni intellettuali e morali, una società che non vuole sducciolare verso quel materialismo, a cui la trascina con il suo proprio peso la vita sempre più meccanica della civiltà tecnica, deve mostrare la stima che essa ha della professione di insegnante, procurandogli un reddito che corrisponda al grado sociale di lui. Non dimentichiamo infatti che anche il lavoro il quale produce valori spirituali è vero lavoro, ed anzi, nel suo genere, è più alto del lavoro manuale; il che può essere altresì preso in considerazione nel calcolo della giusta renumerazione. Quando si considera il piccolo posto che le retribuzioni degli insegnanti hanno nel bilancio nazionale, sorge il desiderio che, secondo le possibilità, si stanziino in questo capitolo le somme relativamente modeste che basterebbero, elevando la condizione materiale degli insegnanti, a migliorare l'insegnamento nazionale, e con ciò stesso lo stato culturale di tutto il paese ».

Il Santo Padre ha fatto anche un particolare riferimento alla precaria ed incerta situazione degli insegnanti fuori ruolo che ogni anno vedono talvolta messa in dubbio la stessa possibilità di insegnare e in ogni caso ignorano in quale scuola di chi sa quale comune e quali materie insegneranno.

Onorevoli colleghi, ben più alta e più autorevole voce della nostra si è dunque levata per chiedere un trattamento economico e giuridico e una stabilità che consenta ai docenti, con una giusta e degna valutazione della loro funzione sociale educativa, una più dignitosa ed equa possibilità di vita e di studio.

Alcuni degli interventi che hanno preceduto il mio, di ogni parte della Camera, sono concordi nel richiedere in maggiore o minor grado, in una forma o in un'altra quanto è oggetto del mio ordine del giorno.

Per queste ragioni e per le altre anzidette e più ancora per quella che il senso di una doverosa opportunità consiglia, al fine di non dilazionare ulteriormente l'approvazione della legge, prego l'onorevole ministro rappresentante del Governo di esprimere parere favorevole al mio ordine del giorno e prego i colleghi di ogni settore di volerlo sostenere con il loro voto. (*Approvazioni al centro*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Biagi, Cappugi, Biaggi, Cavallari Nerino, Berloff, Gitti, Agrimi, Sammartino, Pavan, Villa, Sorgi, Colleoni, Boidi, Folchi e Veronesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerata la situazione dei dipendenti dagli enti locali, che la prassi e la legislazione hanno assimilato, sia nello stato giuridico sia nel trattamento economico, ai dipendenti dello Stato;

riconosciuta la necessità di introdurre i principi innovatori della legge delega nell'ordinamento del personale degli enti locali allo scopo di rendere più efficiente l'azione amministrativa degli enti stessi e di mettere i loro dipendenti in grado di fruire dei vantaggi che dalla legge delega deriveranno agli statali,

invita il Governo

a predisporre provvedimenti che, in analogia a quanto disposto con precedenti leggi, consentano agli enti locali di adeguare sollecitamente alle nuove norme lo stato giuridico e specialmente il trattamento economico dei propri dipendenti ».

L'onorevole De Biagi ha facoltà di svolgerlo.

DE BIAGI. I deputati che hanno presentato l'ordine del giorno che ho l'onore di illustrare, anche se per strana ipotesi appartenessero all'opposizione più intransigente, non riuscirebbero ad associarsi all'assurdo tentativo di far apparire questa legge-delega come una specie di strumento di tortura congegnato dal Governo a danno dei dipendenti dello Stato.

Al contrario gli stessi presentatori, che senza dimenticare gli interessi generali della nazione si sentono assai vicini alle categorie del pubblico impiego o perché vi appartengono o anche perché le rappresentano sindacalmente, sono profondamente convinti della intrinseca bontà di questa legge, destinata a portare un'ondata di aria nuova nel vecchio e polveroso edificio della amministrazione pubblica, migliorando sostanzialmente i rapporti

giuridici ed economici fra lo Stato e i suoi dipendenti.

Come si può non riconoscere quanto giovino, non solo all'efficienza dell'amministrazione ma anche al prestigio degli impiegati, il riordinamento delle carriere, l'istituzione del « grado funzionale » e l'affermazione di un indirizzo che incoraggia (agevolando e premiando) la elevazione culturale e la specializzazione professionale dei funzionari ?

Come non riconoscere quanto economicamente si avvantaggi il personale, in servizio ed in quiescenza, con l'adozione del criterio, economico e morale, della retribuzione fondamentale unica e con la progressione periodica illimitata del trattamento economico ?

E come può essere sottovalutato il fatto che l'approvazione di questa legge comporterà il tanto atteso aumento generale delle retribuzioni ?

Se poi tale miglioramento — come riteniamo assolutamente necessario e come vivamente speriamo — potrà partire dalla base minima della cifra (ormai quasi fatidica !) di 5 mila lire, potremo salutare questa legge come un atto di pacificazione tra lo Stato e i suoi funzionari e, per riflesso, un atto restauratore della fiducia tra i cittadini e la pubblica amministrazione.

Il cittadino, cioè l'uomo o la donna del nostro popolo, residente nelle città o sparso nei paesi e nelle campagne o sperduto fra i monti, per le sue necessità che la vita moderna rende per tutti diverse e molteplici, è portato non solo a contatto degli uffici statali, ma anche e forse più degli uffici dei comuni, delle provincie, delle istituzioni di assistenza e beneficenza: anche in esse il cittadino vede, sente e giudica l'amministrazione pubblica e, seppure impropriamente, ravvisa in esse un aspetto dello Stato. Vano pertanto sarebbe riformare l'amministrazione statale se non si provvedesse a portare sullo stesso piano le amministrazioni degli enti locali.

È vero che queste, essendo più direttamente controllate dagli amministratori eletti e dal popolo stesso ed avendo una struttura generalmente assai semplice, non presentano nel loro funzionamento le gravi deficienze che si lamentano in quelle dello Stato: ma è pur vero che lo stato d'animo del personale di queste amministrazioni, soprattutto a causa del basso livello delle retribuzioni, è non meno depresso di quello dei dipendenti statali, ai quali lo accomuna una giusta aspirazione a più elevate e degne condizioni di vita e di lavoro.

È facile comprendere come questo stato d'animo influisca negativamente sul rendimento e sui rapporti col pubblico e quindi anche sul buon andamento dell'amministrazione locale, sull'opinione e — ciò che più conta — sulla vita stessa di gran parte del popolo.

La legge-delega offre al Governo i mezzi e fissa i criteri per provvedere ad una migliore sistemazione del milione e più di lavoratori che direttamente servono lo Stato. Riteniamo indispensabile ricordare in questa sede e in questo momento le aspirazioni e le istanze dei 320 mila lavoratori che servono, direi quasi capillarmente, la collettività nazionale alle dipendenze degli enti locali: aspirazioni ed istanze indubbiamente coincidenti con l'interesse generale.

Una scorsa alla nostra legislazione ci conferma che lo Stato fin da epoca ormai lontana provvede sommariamente a uniformare e a regolare l'ordinamento del personale degli enti locali, fissando i lineamenti essenziali di uno stato giuridico analogo a quello dei dipendenti statali e giungendo perfino a determinare dei minimi di stipendi e di salari (come con le leggi n. 148 del 1915 e n. 1601 del 1922), a stabilire come massimo non superabile il trattamento economico complessivo dei dipendenti dello Stato e, infine, (come nel vigente articolo 228 della legge comunale e provinciale del 1934) a fissare stipendi e salari in equa proporzione con quello del segretario comunale o provinciale.

Da quando i segretari ebbero riconosciuta la qualifica di funzionari statali (e a tale riguardo le leggi delegate dovranno necessariamente apportare nuove modifiche alla recente legge sullo stato giuridico di questa benemerita categoria), cioè dal 1929, non si procedette mai a revisione del trattamento economico degli statali senza provvedere contemporaneamente e analogamente per gli enti locali.

Specialmente dopo l'ultima guerra la rivalutazione delle retribuzioni fu disposta di volta in volta con le stesse leggi che provvedevano per gli statali, autorizzando le amministrazioni dei comuni, delle provincie, delle istituzioni di assistenza e beneficenza ad aumentare le retribuzioni del proprio personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti concessi ai dipendenti statali e con la stessa decorrenza. Ricorderò la legge n. 722 del 1945, la n. 778 del 1947, la n. 149 del 1949, la n. 130 del 1950 e la n. 212 del 1952.

Perfino la concessione degli ultimi due acconti sui futuri miglioramenti economici (che

sono ancora da definire) è stata estesa ai dipendenti degli enti locali.

È vero che per un riguardo all'autonomia degli enti stessi i miglioramenti economici sono stati, ma non sempre, condizionati dalla ingrata e discutibile clausola della disponibilità dei bilanci degli enti; ed è anche vero purtroppo che, in conseguenza di ciò, non tutte le amministrazioni hanno fatto il loro dovere, sicché risulta da dati ufficiali che i dipendenti degli enti locali percepiscono una retribuzione media inferiore di circa un terzo a quella degli statali. Ma ciò non toglie che si possa, in linea di massima, affermare che il personale degli enti locali è venuto assimilandosi agli statali a tal punto che oggi la causa degli uni coincide con quella degli altri.

È pertanto indispensabile che, in sede di provvedimenti delegati, il Governo autorizzi, come per il passato, nelle forme e nei modi più opportuni, le amministrazioni degli enti locali ad applicare, con i necessari adattamenti, le nuove norme, con particolare riguardo per quelle che comportino il miglioramento provvisorio o definitivo delle retribuzioni, onde non avvenga che i dipendenti degli enti locali debbano guardare con amara delusione i loro più fortunati compagni di lavoro che avanzano e giudicare con giustificato rancore chi, per disavventura, li avesse dimenticati.

È facile immaginare la gravità della situazione che si creerebbe se gli enti locali non fossero messi tempestivamente in grado di provvedere ai propri dipendenti, pensando che, specie nelle categorie impiegatizie, il malcontento non è tanto frutto dell'insufficienza della retribuzione quanto della constatazione della disparità di trattamento economico per lo stesso lavoro e nello stesso luogo. Dal penoso confronto queste categorie, costituenti il nerbo di quel medio ceto su cui poggia la nostra democrazia, sono facilmente portate a pessimistiche generalizzazioni, cioè a ritenere il sistema democratico incapace di assicurare uno stato di cose giusto ed ordinato.

Ciò deve essere evitato. Il Governo, di cui bisogna riconoscere ed apprezzare l'enorme sforzo che sta facendo per andare incontro alle categorie degli statali, non mancherà — ne siamo fermamente certi — di completare l'opera sua affrontando anche il problema degli enti locali, problema che ovviamente comporta (seppure in misura assai più ridotta) l'ardua ma necessaria ricerca di nuovi mezzi finanziari.

Vivamente speriamo che il Governo accetti questo ordine del giorno, il quale, come

tutti gli altri presentati dai deputati che militano nel sindacalismo democratico, risponde soprattutto a questa esigenza: di dare serenità e dignità a tutti i pubblici dipendenti, per assicurare la loro valida collaborazione alla difficile costruzione dello Stato democratico.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno Amatucci:

« La Camera,

considerato che con la legge sullo sganciamento della magistratura venne stabilito che, in caso di miglioramenti economici degli impiegati dello Stato, la magistratura dovesse avere, in considerazione della particolare e altissima funzione che esercita, un trattamento economico particolare,

invita il Governo

a provvedere — sia pure con legge separata — al trattamento economico per i magistrati analogamente a quanto verrà disposto per tutti gli altri dipendenti statali ».

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgerlo.

AMATUCCI. Con l'ordine del giorno da me presentato invito il Governo a predisporre, per il trattamento economico della magistratura ordinaria, di quella amministrativa e dell'avvocatura dello Stato, un disegno di legge parallelo al provvedimento che verrà emanato in esecuzione della legge-delega per gli altri dipendenti statali, secondo i criteri ai quali fu ispirata la legge 24 maggio 1951, n. 392.

Il mio ordine del giorno, nella sua semplicità e nella sua schematicità, non ha bisogno di una ulteriore illustrazione, se non per ricordare agli onorevoli colleghi che l'originario disegno di legge sullo sganciamento della magistratura dalle norme generali sugli impieghi di Stato, conteneva una disposizione secondo la quale si stabiliva di migliorare le retribuzioni ai magistrati in modo da mantenere una certa separazione dagli altri funzionari statali, in considerazione soprattutto dell'alta e delicata funzione che i primi esplicano.

Durante la discussione della legge sullo sganciamento dei magistrati, fu anche proposto un emendamento che condensava questo concetto; ma l'allora guardasigilli, onorevole Piccioni, non solo in questo, ma anche nell'altro ramo del Parlamento, disse che per ragioni di tecnica legislativa, non riteneva opportuno inserire nella legge tale disposizione, in quanto che il Governo si impegna, conoscendo la gravità e l'importanza

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

dell'argomento, a rispettare, nei successivi eventuali provvedimenti di miglioramenti economici, la disposizione che si voleva inserire. Del resto anche nella relazione dell'onorevole Bozzi, relazione concisa ma densa di contenuto e di pensiero, a questo proposito, si esprime il parere che nel campo dei miglioramenti per « la magistratura ordinaria, amministrativa e militare, nonché per gli avvocati e procuratori dello Stato provvede la legge 24 maggio 1951, n. 392. Per questa categoria è stato già riconosciuto il diritto ad accenti sui futuri miglioramenti con le leggi 10 aprile 1954, n. 85, e 31 luglio 1954, n. 580 », e così continua l'onorevole Bozzi: « Con atto legislativo a parte si dovrà provvedere ad adeguare il loro trattamento alla nuova disciplina economica che sarà adottata per gli altri dipendenti civili, nello spirito che sta a base della riforma operata con la legge n. 392 del 1951 ».

Onorevoli colleghi, credo che il trattamento economico per i magistrati — per non ripetere, e sarebbe cosa superflua, quanto è stato già prospettato durante le appassionate discussioni che ebbero luogo in questa Assemblea in sede di esame della legge sullo sganciamento della magistratura — è necessario che si mantenga separato dal trattamento economico che può essere fatto agli altri dipendenti statali, a meno che non si voglia soffocare lo spirito che animava quella legge, nel senso che gli ulteriori miglioramenti economici agli altri impiegati dello Stato potrebbero venire a superare o addirittura a soffocare quello che era stato il trattamento economico non di privilegio ma di giusto riconoscimento per l'importanza e la delicatezza delle funzioni del magistrato. Ecco perché, onorevole ministro, onorevoli colleghi, nel sottolineare l'importanza di questo argomento non so se, dovendosi provvedere appunto al trattamento economico dei magistrati, si debba presentare una legge speciale. È una richiesta questa quanto mai giusta, quanto mai legale e contenuta in quelle che sono le disposizioni approvate dai due rami del Parlamento, ragione per cui confido non solo nell'accoglimento da parte del Governo ma anche nell'assenso benevolo di tutti i componenti della Camera.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno degli onorevoli Titomanlio Vittoria, Cappugi e Badaloni Maria:

« La Camera,

constatati i principi giuridici affermati dall'articolo 7 del disegno di legge in esame,

relativo alla delega speciale per il personale insegnante:

considerati i decreti legislativi del 7 maggio 1948, n. 1277 e 1278, ratificati l'11 dicembre 1952 con legge n. 2528, relativi al pieno riconoscimento della funzione didattica degli insegnanti tecnico-pratici dell'istruzione media tecnica,

chiede che il Governo, con provvedimenti da emanare in applicazione e nell'ambito dell'articolo 7 della legge delega, determini esplicitamente le garanzie giuridiche ed i criteri di retribuzione del predetto personale insegnante ».

La onorevole Vittoria Titomanlio ha facoltà di svolgerlo.

TITOMANLIO VITTORIA. L'ordine del giorno da me presentato ha lo scopo di richiamare alcuni principi affermati dai due decreti n. 1277 e n. 1278 ratificati con la legge n. 2528. Gli articoli iniziali dei due provvedimenti riconoscono al personale tecnico degli istituti e delle scuole medie di istruzione tecnica e al personale tecnico delle scuole di avviamento professionale la qualifica di insegnante tecnico-pratico. La stessa disposizione precisa che al personale suddetto si applica lo stato giuridico ed economico e di carriera degli insegnanti, entro i limiti prescritti dalle norme contenute nel decreto. Dichiara altresì che detto personale fa parte del corpo insegnante, rispettivamente, delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e delle scuole di avviamento professionale.

La dichiarazione di applicabilità, entro i limiti prescritti dal decreto, va intesa nel senso che tale applicabilità risulti compatibile con altre norme applicabili in modo più diretto e specifico ai casi stessi.

Non vi sarebbe stata alcuna ragione di enunciare in modo così esplicito che al personale contemplato nel provvedimento si sarebbero applicate le disposizioni concernenti un'altra categoria di personale, qualora l'applicabilità della disposizione fosse subordinata a successive norme e specifici richiami. Gli articoli successivi all'articolo iniziale non hanno alcun riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 1, circa lo stato giuridico ed economico del personale. Infatti negli articoli dei due decreti anzidetti sono regolamentate situazioni specifiche (le vacanze, le ore obbligatorie di insegnamento e di preparazione didattica, ecc.) che distinguono questo personale dall'altro personale insegnante. Dunque, se con la legge n. 2528 si è voluto precisare la fisionomia giuridica del perso-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

nale insegnante tecnico-pratico, non possiamo considerare esatta la premessa alla circolare ministeriale n. 29 del 23 marzo 1949, relativa ai decreti legislativi nn. 1277 e 1278, circolare in verità precedente la ratifica, approvata dal Parlamento in data successiva.

Tale circolare, pur riconoscendo sul piano giuridico la funzione didattica del personale in esame e la nuova qualifica assunta in base ai due decreti del 1948, riporta il disposto dell'articolo 41 della legge 15 giugno 1931, n. 885, e dell'articolo 19 della legge 22 aprile 1932, n. 490, in cui si dettano le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Invece, i decreti nn. 1277 e 1278 hanno profondamente modificato lo stato giuridico ed economico di questa categoria di personale, equiparandolo a quello insegnante per la sua preparazione teorica e pratica nel proprio settore, per il suo continuo aggiornamento in relazione ai progressi della tecnica (e soprattutto per la funzione didattica esercitata in aula e nei laboratori), per l'importanza sociale che tali insegnamenti assumono nella vita civile ed economica di oggi. Si fa notare che il personale femminile insegnante ha il titolo di studio che lo abilita all'insegnamento all'atto del diploma, come le insegnanti di economia domestica, di disegno e di ginnastica.

Tale interpretazione trova riscontro nella mancata applicazione della legge n. 376 del 5 giugno 1951 (articolo 13, sesto comma) in favore di questo personale, considerato a tutti gli effetti personale insegnante dello Stato.

A questo proposito, merita un richiamo particolare il problema della partecipazione alle elezioni del Consiglio superiore. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, fanno parte della seconda sezione del Consiglio superiore due capi di istituto e sei professori, eletti congiuntamente dai capi di istituto e dai professori di ruolo. A queste elezioni dovrebbero essere chiamati a partecipare anche gli insegnanti tecnico-pratici, in forza della loro qualifica attribuita per legge ed in virtù delle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli insegnanti, la cui applicazione non trova alcun ostacolo nelle disposizioni di cui ai decreti del 1948.

Ho voluto fare questi richiami per confermare la posizione giuridica ed economica di questo benemerito personale il quale trova il suo posto nell'ambito dell'articolo 7 e non chiede altro se non una esatta interpretazione della legge n. 2528 che, a parità di diritto, consenta loro richiami di principio ed appo-

siti regolamenti relativi alle specifiche mansioni degli insegnanti tecnico-pratici.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Franceschini Francesco, Badaloni Maria, Segni, Gonella, Resta, Codacci Pisanelli, Pastore, Cappugi, Perdonà, Romanato, Buzzi, Gui, Pedini, Trabucchi, Caronia, Galati, Savio Emanuela, Dal Canton Maria Pia, Titomanlio Vittoria, Valandro Gigliola, Gotelli Angela, Cotellessa, D'Ambrosio, Gennai Tonietti Erisia, Sorgi, Sensi, Bima, Pavan, Fabriani, Ebner, Pitzalis, Pasini, Iozzelli, Rosati, Boidi, Folchi e Faletti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preso atto dell'unanime riconoscimento, da parte della I Commissione permanente, della particolare posizione che « devono godere in uno Stato moderno fondato su antiche tradizioni di civiltà, la scuola e il suo corpo insegnante », la cui alta funzione morale e sociale, diretta alla formazione della cultura e dell'educazione dei cittadini « è al primo posto nella gerarchia dei valori ideali »; esaminati gli articoli 2, n. 12) e 7, lettere c) e d), del disegno di legge, n. 1068,

impegna il Governo

ad attenersi, nell'emanare le norme di cui all'articolo 1 del citato disegno, per quanto concerne il personale insegnante direttivo e ispettivo, di ogni ordine e grado, ai seguenti criteri:

1°) la tutela della libertà di insegnamento, prevista alla lettera c) dell'articolo 7, deve intendersi come determinazione di tutte le concrete garanzie per il libero esercizio della funzione;

2°) il nuovo *status* giuridico ed il conseguente trattamento economico debbono costituire effettivo e deciso miglioramento nei confronti delle attuali posizioni e retribuzioni, sanzionando così, in forma esplicita e tangibile, l'affermazione del preminente valore rappresentato dalla funzione della scuola nel quadro delle attività dello Stato ».

VALANDRO GIGLIOLA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALANDRO GIGLIOLA. A differenza di quanto è stato affermato dai colleghi dell'opposizione, sono convinta che gli ordini del giorno abbiano il loro valore ed efficacia propria perché si tratta di legge-delega e non di legge ordinaria. Sono pertanto dell'avviso che nella emanazione delle norme delegate il Governo non potrà trascurare le direttive, gli

indirizzi e la volontà manifestati dal Parlamento, a condizione naturalmente che gli ordini del giorno siano stati votati e approvati dall'Assemblea.

Gli ordini del giorno che sto svolgendo si riferiscono alla scuola e vogliono essere il perfezionamento dell'articolo 7 della legge-delega in ordine a tre esigenze fondamentali.

Si chiede, anzitutto, uno stato giuridico adeguato alla particolare funzione dell'educatore. Al riguardo è opportuno eliminare subito le confusioni e i malintesi. Quando gli insegnanti si riferiscono alla magistratura, non hanno alcuna velleità di voler costituire un quarto potere nello Stato, ma si riferiscono ad essa soltanto come termine di confronto o di analogia, non di identità o di equiparazione. Quindi, non è nei loro intendimenti equiparare la magistratura con l'ordine dei docenti, quantunque io sia dell'avviso che la funzione dell'insegnante sia ancor più delicata e importante, nella vita della nazione, della stessa funzione del magistrato.

È un concetto questo già espresso qui in Assemblea. Al magistrato spetta reprimere, alla scuola piuttosto prevenire ed educare i cittadini in modo che essi non incappino poi nella repressione del magistrato. La magistratura non ha influenza sulla scuola nel senso di preparare la scuola; invece la scuola prepara i magistrati, e quindi in certo modo condiziona anche la magistratura. Questa guarda l'atto esteriore della persona umana e giudica delle intenzioni sempre in funzione della maggiore o minore gravità dell'atto esteriore, mentre la scuola agisce sull'interiore formando le intelligenze e plasmando i caratteri.

La strutturazione dello stato giuridico degli insegnanti deve essere tipica, cioè nettamente delineata e chiaramente distinta da ogni altra categoria del pubblico impiego, così come è tipico, ad esempio, lo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate, oggetto di recenti provvedimenti legislativi.

A questo punto, devo esprimere il rammarico che all'articolo 7 non si sia formulato nulla intorno allo *status* degli insegnanti (e quando dico insegnanti mi riferisco anche al personale direttivo e ispettivo), mentre, agli articoli 8, 9, e 10, a proposito di altre categorie, è detto esplicitamente che « il Governo è delegato a provvedere alla revisione dello stato giuridico » rispettivamente del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato.

Devo riconoscere, comunque — e questo ha soddisfatto molto la categoria degli insegnanti — che per la prima volta in una relazione di maggioranza, che ha per oggetto il complesso dei dipendenti statali, il personale insegnante occupa uno speciale capitolo, nel quale fra l'altro si dice: « La Commissione è stata unanime nel riconoscere la posizione particolare, di dignità e di autonomia, di cui devono godere, in uno Stato moderno, fondato su antiche tradizioni di civiltà, la scuola e il suo corpo insegnante. Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole di ogni ordine e grado svolge una funzione politica e sociale, che, per essere diretta alla formazione della cultura e dell'educazione dei cittadini, è al primo posto nella gerarchia dei valori ideali ».

Do atto all'onorevole Bozzi del valore di tali dichiarazioni e della comprensione che ha dimostrato delle legittime aspirazioni degli educatori italiani; non condivido tuttavia la sua opinione che l'articolo 7 attui « la necessaria differenziazione in modo soddisfacente », perché in realtà, nell'articolo 7, dello stato giuridico non si dice nulla o pressoché nulla. Per questo penso che sia necessario rimediare all'omissione attraverso un impegno del Governo. Aggiungo che lo stato giuridico dei docenti dovrebbe consentire, attraverso una progressione graduale, di far giungere gli insegnanti ai posti chiave del Ministero della pubblica istruzione, che oggi sono tenuti in gran parte da persone, meritevoli fin che si vuole, ma che nella maggior parte non provengono dalla scuola; e questo per sanzionare la priorità della funzione educativa e didattica su quella puramente burocratica ed amministrativa.

I nostri ordini del giorno chiedono ancora delle concrete garanzie a tutela della libertà dell'insegnante. Anche su questo argomento bisogna intendersi bene. In sede di Commissione l'onorevole Pedini ed io avevamo proposto un emendamento che oggi riproduciamo sostanzialmente nel nostro ordine del giorno, con una aggiunta lieve, ma di grande importanza, in quanto si dice che all'insegnante senza demeriti deve essere garantita la inamovibilità dalla sede, cioè la stabilità nel posto, nella cattedra e nella materia disciplinare: all'insegnante « senza demeriti ». Anche su questo è necessario dire una parola chiara. È stato affermato in quest'aula dalla onorevole collega De Lauro Matera che la scuola italiana vive pressappoco in un clima di paura, di terrore, terrore degli alunni di fronte ai presidi. Conosco

la scuola non meno della onorevole collega e sento l'obbligo di respingere queste affermazioni proprio in nome della verità e della giustizia. Che vi sia qualche docente di scuola media ed anche universitaria che perseguita qualche suo allievo lo ammetto, e potrei citare nomi e fatti. Che vi sia anche qualche preside che se la piglia con qualche insegnante può essere altrettanto vero; però non è giusto gettare il discredito su una intera categoria per la pazzia (parlo di pazzia piuttosto che di malvagità) di qualche singolo, che costituisce l'eccezione e non certamente la regola. E mi creda la onorevole De Lauro Matera, con cui qualche volta mi trovo d'accordo; certi presidi e certi professori un po' pazzi si trovano in tutti i settori e non soltanto nel settore clericale, com'ella dice, ma anche in quelli di parte avversa; e potrei citare parecchie testimonianze in proposito.

Ma, onorevoli colleghi, vi è una cosa che dobbiamo dire chiaramente: libertà dell'insegnamento, certo; però non è lecito che un insegnante perché è scettico debba servirsi della scuola per infondere il suo scetticismo anche nell'anima degli allievi. Può in fondo pensarla come vuole,...

Una voce a sinistra. È il rovescio.

VALANDRO GIGLIOLA. ... però non è lecito, ripeto, soprattutto nella scuola elementare e nella media (nella scuola universitaria è già diverso: gli allievi accolgono quanto dice il professore con un certo beneficio di inventario), ingenerare lo scetticismo e l'anarchia nell'animo di ragazzi che non sono ancora formati! Alle volte ci troviamo dinanzi a veri e propri assassini, non di corpi ma di coscienze! (*Interruzione del deputato Lozza*).

Noi affermiamo dunque la libertà dell'insegnamento, vogliamo il rispetto alla libertà dell'insegnante, vogliamo delle garanzie concrete per evitare i trasferimenti ingiusti e per dare a tutti la possibilità di ricorrere e di veder esaminati i propri ricorsi con tempestività! Ma non possiamo togliere all'autorità superiore l'arma cautelativa del trasferimento per sedizio quando l'insegnante abbia dei provati demeriti.

DI VITTORIO, *Relatore di minoranza*. Allora non vi è più libertà d'insegnamento.

VALANDRO GIGLIOLA. La libertà di volere il male e l'errore, onorevole Di Vittorio, non è un pregio della libertà, ma un difetto proprio della natura decaduta. La perfezione della libertà sta nello scegliere tra beni diversi, non nello scegliere il male.

I nostri ordini del giorno, infine, chiedono uno sviluppo di carriera economica real-

mente rispondente alle esigenze professionali della categoria, sulla base di scatti periodici e non sulla base della funzione, perché, naturalmente, nel caso degli insegnanti, la funzione è sempre la stessa, dall'inizio alla fine della carriera.

Non voglio ripetere qui quello che ho già avuto occasione di dire in sede di discussione del bilancio della pubblica istruzione a proposito del trattamento economico degli insegnanti. Le cifre che allora ho citato dimostrano lo stato veramente avvilente e desolante in cui si trovano gli insegnanti! Io non so come possa vivere un maestro quando, all'ingresso nei ruoli, percepisce, tutto compreso, 35.374 lire, mentre al vertice della sua carriera raggiunge la cifra massima di lire 59 mila! E che dire di un preside, il quale ha anche la responsabilità dell'istituto, e che oltre le 60 o 70 mila lire percepite dal professore anziano di pari grado riceve 6.995 lire in più se di prima categoria e 4.995 se di seconda? La posizione diventa tanto più drammatica se si aggiunge il carico di famiglia, in quanto per ognuna delle persone a carico l'amministrazione corrisponde circa tremila lire al mese!

Stando così le cose, non v'è da meravigliarsi se i migliori abbandonano la carriera scolastica per cercarne altre più redditizie. Ma, quando dall'insegnamento saranno fuggiti i migliori e nella carriera scolastica si saranno rifugiati i falliti e gli sbandati di altre carriere, le conseguenze saranno gravissime per tutti, e addirittura fatali per la gioventù e per la patria. Per questo il problema economico è un problema vitale nel senso pieno della parola, cioè di vita o di morte per la scuola italiana. Ed è anche un problema indilazionabile, che dobbiamo risolvere subito per restituire a tutti questi benemeriti servitori dello Stato quella serenità e quella fiducia di cui hanno bisogno soprattutto coloro che debbono trattare con i giovani.

Alla fine di un così lungo dibattito non m'illudo di avere detto cose nuove: l'importante è che vengano attuate.

Ho scritto nel mio ordine del giorno che tutto ciò corrisponde a una profonda esigenza morale cui lo Stato non si può sottrarre. L'obbligo di trattare con giustizia i propri dipendenti, l'obbligo di dare la giusta mercede agli operai vale solo per l'individuo, o vale anche per lo Stato? Vale anche per lo Stato, onorevoli colleghi, perché non solo l'individuo ma anche lo Stato è sottoposto alla legge del dovere, all'imperativo morale. In altre parole anche lo Stato dev'essere morale. E quando

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

parlo di Stato morale non intendo lo Stato come fonte di moralità, nel senso hegeliano, con tutte le aberrazioni che sono seguite, ché allora tutto ciò che lo Stato fa è ben fatto. Non dev'essere però nemmeno lo Stato della scuola liberale classica (non si allarmi l'onorevole Bozzi, perché non parlo del suo partito ma della vecchia scuola liberale) in cui l'economia è separata dalla morale, l'utile è separato dal bene. Quando sono in gioco la vita, la salute, la dignità della persona umana, non v'è ragione di bilancio che tenga... Anche le esigenze di bilancio debbono inchinarsi alla ragione morale.

Finora il Governo si è posto degli imperativi morali e li ha seguiti, giacché dare la casa ai senza tetto, provvedere al sollevamento delle zone depresse, dare la terra ai contadini sono squisite finalità morali.

Invito il Governo a perseguire ancora questa strada e quindi anche a risolvere in senso morale un problema che si riferisce ai rapporti fra gli statali e quel datore di lavoro che è lo Stato e che deve essere il migliore tra i datori di lavoro. Solo così esso potrà essere orientato veramente a quel bene comune, a quell'ideale di giustizia che deve essere il termine ultimo di ogni attività legislativa.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 859, riguardante la fissazione al 15 settembre 1955, del termine di scadenza del trattamento fiscale degli spiriti, stabilito dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazione, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 » (*Approvato dal Senato*) (1201):

Presenti e votanti	455
Maggioranza	228
Voti favorevoli	293
Voti contrari	162

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1954, n. 860, riguardante l'abolizione del coefficiente di compensazione alla importazione del bestiame bovino da macello dalla Svizzera istituito con decreto-legge

24 novembre 1953, n. 849, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 939 » (*Approvato dal Senato*) (1202):

Presenti e votanti	455
Maggioranza	228
Voti favorevoli	299
Voti contrari	156

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo, conclusa a Roma il 2 luglio 1953 » (986):

Presenti e votanti	455
Maggioranza	228
Voti favorevoli	299
Voti contrari	156

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951 » (988):

Presenti e votanti	455
Maggioranza	228
Voti favorevoli	291
Voti contrari	164

(*La Camera approva*).

« Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate ai finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare » (*Urgenza*) (1096):

Presenti e votanti	455
Maggioranza	228
Voti favorevoli	295
Voti contrari	160

(*La Camera approva*).

RAPELLI e SANTI: « Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti di commercio con sede in Roma (E.N.A. S.A.R.C.O.) » (792):

Presenti e votanti	455
Maggioranza	228
Voti favorevoli	397
Voti contrari	58

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Alessandrini — Alliata di Montereale — Almirante — Amadei — Amatucci — Amen-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

dola Giorgio — Amendola Pietro — Andò — Andreotti — Anfuso — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Arcaini — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Ballesi — Baltaro — Barberi Salvatore — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Bartole — Basile Guido — Basso — Bei Ciufoli Adele — Belotti — Benvenuti — Berlinguer — Berloffia — Bernardi Guido — Bernadinetti — Berry — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Biaggi — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonfantini — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzei — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Caiati — Calabrò — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Candelli — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Caprara — Carcaterra — Caroleo — Caronia — Cassiani — Costellarin — Costelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavazzini — Ceravolo — Cervellati — Cervone — Chiaramello — Chiarini — Chiarolanza — Cibotto — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Compagnoni — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cortese Guido — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — D'Amore — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — De' Cocci — De Francesco — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Del Fante — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Marzi Fernando — De Marzio Ernesto — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Paolantonio — Di Prisco — Di Vittorio — D'Onofrio — Ducci — Dugoni.

Ebner — Endrich — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletra — Faletti — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco —

Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatto — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisja — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giglia — Girauda — Gitti — Gomez D' Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Gozzi — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grimaldi — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Guglielminetti — Gui — Gullo.

Helfer.

Invernizzi — Iozzelli.

Jacometti — Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Rocca — Larussa — La Spada — Leccisi — L'Eltore — Lenoci — Li Causi — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Luzzatto.

Macrelli — Madia — Maglietta — Magnani — Malagodi — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marilli — Marino — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteotti Giancarlo — Matteotti Gian Matteo — Maxia — Mazza — Mazzali — Melloni — Merenda — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Montini — Moro — Moscatelli — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Novella.

Ortona.

Pacati — Pagliuca — Pasini — Pastore — Pavan — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrilli — Petrucci — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Pollastrini Elettra — Preti — Priore.

Quarello — Quintieri.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

Raffaelli — Rapelli — Reali — Repossi —
 Resta — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti
 — Roberti — Rocchetti — Romanato — Ro-
 mano — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini
 — Rossi Paolo — Rubeo — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala
 — Salizzoni — Sammartino — Sampietro
 Umberto — Sangalli — Santi — Sanzo —
 Saragat — Sartor — Savio Emanuela —
 Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scaglia
 Vito — Scappini — Scarascia — Scarpa —
 Scelba — Schiavetti — Schiratti — Schirò —
 Sciorilli Borrelli — Scoca — Secreto — Se-
 dati — Segni — Selvaggi — Semeraro Ga-
 briele — Semeraro Santo — Sensi — Silvestri
 — Simonini — Sodano — Sorgi — Spadazzi
 — Spadola — Spallone — Sparapani — Spa-
 taro — Sponziello — Stella — Storchi —
 Stucchi — Sullo.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Terra-
 nova — Tesauro — Tinzi — Titomanlio Vi-
 toria — Togni — Tognoni — Tonetti — To-
 sato — Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi
 — Truzzi — Turchi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi
 — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo —
 Vigorelli — Villa — Villabruna — Villelli —
 Viola — Vischia — Viviani Arturo — Volpe.
 Walter.

Zamponi — Zanibelli — Zanoni — Zerbi.

Sono in congedo (concesso in sedute pre-
 cedenti):

Badini Confalonieri.
 Marzotto — Menotti.
 Tosi.
 Vedovato.

Sono in congedo (concesso nella pre-
 sente seduta):

Farinet.

Trasmissione dal Senato di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
 dente del Senato ha trasmesso a questa Pre-
 sidenza i seguenti provvedimenti:

CARONIA ed altri: « Contributo annuo di
 lire 16.180.000 a favore del « Centro interna-
 zionale radio-medico » (C.I.R.M.) » (425-B)
*(Già approvato dalla XI Commissione della
 Camera e modificato da quella XI Commis-
 sione)*;

« Concorso dello Stato nella spesa di ge-
 stione dell'ammasso volontario dell'olio di

oliva di pressione della campagna di produ-
 zione 1954-55 » *(Approvato da quella
 VIII Commissione permanente)* (4251).

Saranno stampati e distribuiti. Il primo
 sarà trasmesso alla XI Commissione, che già
 lo ha avuto in esame, nella stessa sede; l'altro
 alla Commissione competente, con riserva di
 stabilirne la sede.

Per la discussione di una proposta di legge.

LUZZATTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, il 24 no-
 vembre 1953 ho avuto l'onore di presentare,
 insieme con altri colleghi, la proposta di leg-
 ge: « Adeguamento della legge di pubblica
 sicurezza alle norme della Costituzione », del-
 la quale è stata riconosciuta l'urgenza. È tra-
 scorso un anno; è trascorso cioè molto più del
 termine regolamentare non solo per una pro-
 posta di legge urgente, ma anche per una nor-
 male. Chiedo pertanto che sia posta all'ordine
 del giorno.

PRESIDENTE. Riferirò questa sua richie-
 sta al Presidente della Camera.

Sull'ordine dei lavori.

LOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Propongo che la seduta di domani
 abbia inizio alle 11 anziché alle 16.

PRESIDENTE. Onorevole Lozza, devo far-
 le presente che per domani alle 11,30 è convo-
 cata la conferenza dei presidenti.

DI VITTORIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI VITTORIO. Rileverò soltanto che, non
 essendo prevedibile alcuna votazione nel cor-
 so della seduta di domani, la conferenza dei
 presidenti può aver luogo benissimo anche
 durante la seduta.

Mi associo pertanto alla proposta Lozza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la pro-
 posta dell'onorevole Lozza di tenere seduta
 domani alle 11.

(È approvata).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
 rogazioni pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
 nistro dell'interno, per conoscere quali danni
 hanno determinato la mareggiata e la bufera,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

abbattutasi nei giorni 16 e 17 novembre 1954 sui litorali della Sicilia occidentale e sulla città di Palermo e se è a conoscenza che vi siano vittime causate da tali avversità atmosferiche.

« L'interrogante chiede di sapere, inoltre, quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere in rapporto alla prevenzione di più gravi danni e per l'assistenza ai danneggiati colpiti.

(1423)

« NICOSIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per cui non sono stati — nonostante le formali promesse e gli ordini del giorno accettati in sede di approvazione di bilancio — ancora eseguiti i lavori per arginare l'Ofanto, che proprio in questi giorni ancora una volta è straripato, al confine provinciale fra Bari e Foggia, allagando e danneggiando vasti territori circostanti.

« Per sapere quali provvidenze urgenti si intendano adottare per fronteggiare le minacce incombenti ed i gravi danni in atto.

(1424) « CACCURI, CARCATERRA, DE CAPUA, RESTA, TROISI, DEL VESCOVO, MORO, PETRILLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvidenze siano state adottate e s'intendano adottare per venire incontro alle popolazioni di Bari e provincia danneggiate dai recenti nubifragi e mareggiate, che hanno costretto diverse famiglie ad abbandonare finanche le proprie abitazioni.

(1425) « CACCURI, DE CAPUA, CARCATERRA, PETRILLI, DEL VESCOVO, RESTA, MORO, TROISI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le provvidenze adottate per fronteggiare le minacce ed i danni prodotti dall'imperversare del maltempo nella provincia di Foggia, ove fra l'altro diversi torrenti sono straripati e minacciano di straripare.

(1426) « CACCURI, DE CAPUA, CARCATERRA, PETRILLI, DEL VESCOVO, RESTA, MORO, TROISI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per sapere se è a conoscenza del grave malcontento creatosi tra i contadini piccoli proprietari, affittuari, mezzadri a seguito del rifiuto di concedere ad essi la pensione per figli caduti in guerra anche quando il proprio reddito non supera le lire 240.000, come prescrive la legge del 10 agosto 1950, n. 648, articolo 73, nonostante che le domande di pensione siano accompagnate dalle dichiarazioni degli uffici distrettuali delle imposte sul reddito dell'interessato, di cui non si tiene nessun conto. Gli interroganti chiedono, inoltre, quali provvedimenti il ministro del tesoro intende prendere per assicurare l'applicazione della legge sopra indicata.

(1427) « BIGI, MARABINI, WALTER, NICOLETTO, SACCHETTI, CLOCCHIATTI, GORRERI, BORELLINI GINA, FOGLIAZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — richiamandosi al voto espresso dalla Camera nella seduta del 27 luglio 1954 sugli ordini del giorno chiedenti la emanazione del regolamento esplicativo della legge 29 aprile 1949, n. 264, e più precisamente degli articoli 32 e seguenti del titolo III relativi al diritto alla assistenza economica ai lavoratori agricoli (salariati e braccianti) involontariamente disoccupati — a quale punto trovansi i lavori della commissione incaricata alla stesura del regolamento in parola, in relazione anche all'approssimarsi del termine improrogabile del 31 dicembre 1954 fissato dalla Camera per la emanazione di detto regolamento.

(1428) « RICCA, FOGLIAZZA, MAGNANI, MONTANARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali siano le misure già prese e quelle che intendano adottare in conseguenza:

a) del nubifragio e della mareggiata di Bari che ha allagato gran parte della città vecchia, nella quale numerose sono le abitazioni sottostanti al suolo stradale;

b) dell'alluvione nella zona tra Molfetta e Giovinazzo; e nella campagna fra Bitonto e Modugno, invasa per 6 chilometri dalle acque del torrente Tiplis;

c) dei crolli avvenuti nelle frazioni di Marioito e di Palombaio, nel comune di Bitonto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

« E se sono a conoscenza che a Mariotto sono crollate due case con due vittime (Fiore Michele di anni 51 e Fiore Nicola di anni 13); mentre a Palombaio è crollata la casa del signor Giuseppe Pesce; e che numerose sono le case lesionate in entrambe le frazioni di circa 1000 abitanti ciascuna;

d) della rottura e conseguente straripamento del canale San Francesco, in contrada Pezzaforata, in agro di Bitonto;

e) dello straripamento del fiume Ofanto, nella zona di Canne.

(1429) « DE CAPUA, MORO, CACCURI, CARCATERRA, DEL VESCOVO, RESTA, TROISI, PETRILLI, DE MEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno — considerando che, a norma dell'articolo 15 dello statuto siciliano e giusta la decisione dell'Alta Corte in data 20 marzo 1951, « le provincie e le prefetture funzionano attualmente nella Regione siciliana in via puramente transitoria »; considerando che, con grave pregiudizio della autonomia siciliana, il ministro dell'interno, violando il secondo comma dell'articolo 21 e l'articolo 31 dello stesso statuto, impedisce arbitrariamente che i prefetti in Sicilia dipendano, finché rimarrà temporaneamente in vita nell'Isola l'istituto prefettizio, dal presidente della Regione; considerando che in Sicilia l'assistenza è per alcuni settori sotto il controllo delle prefetture, per altri sotto quello dell'assessorato degli enti locali della Regione, controllo che si esercita con reciproche e continue interferenze che pregiudicano la funzionalità degli enti di assistenza, ne accrescono il disordine, permettono il fiorire di gravi irregolarità amministrative che culminano in fatti scandalosi, come quello denunciato in questi giorni all'E.C.A. di Palermo — per conoscere:

1°) i termini precisi del gravissimo scandalo verificatosi recentemente presso l'Ente comunale di assistenza di Palermo, relativamente ai milioni dati a titolo integrativo dallo Stato per l'assistenza e sottratti delittuosamente ai bisognosi;

2°) i motivi per i quali da tre anni circa il consiglio di amministrazione dell'E.C.A. di Palermo non presenta i bilanci consuntivi;

3°) le disposizioni in base alle quali il Comitato E.C.A. di Palermo ha esercitato le sue funzioni attraverso le sezioni della Democrazia cristiana, del Partito nazionale monarchico, del Movimento sociale italiano, rilasciando a questi anche numerosi buoni di

assistenza in bianco da distribuire ai loro iscritti;

4°) quali provvedimenti sono stati adottati o sono in corso di essere adottati a carico dei responsabili.

(1430) « GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA, CALANDRONE GIACOMO, DI MAURO, FALLETTRA, GIACONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere quali provvedimenti, per le rispettive competenze, intendano prendere, per ovviare all'inconveniente, portato a conoscenza loro e dell'interrogante da parte di numerosi cittadini del comune di Avigliano (Potenza), della pubblica erogazione di acqua inquinata, il cui campione è stato inviato a tutte le autorità competenti, non esclusi gli interrogati.

« L'interrogante chiede risposta urgente, data l'importanza del fatto, che da un giorno all'altro potrebbe mettere in pericolo la salute e la vita stessa dei cittadini di Avigliano.

(1431) « GREZZI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se, considerato che il personale militare direttivo di assistenza in servizio presso gli ospedali convenzionati della Croce rossa italiana, per cause indipendenti dalla propria volontà potrebbe essere collocato a riposo prima del raggiungimento del limite minimo di 20 anni di servizio per la liquidazione della pensione ordinaria, non intenda riconoscere, a simiglianza di quanto è stato disposto per gli appartenenti alla pubblica sicurezza e ad altre categorie di statali, il diritto alla pensione a quanti abbiano raggiunto un minimo di 15 anni di servizio cumulativo.

« Per quanti invece abbiano un numero di anni di servizio inferiore, la interrogante desidera sapere se non intenda il ministro riconoscere il diritto ad essere trasferiti nei ruoli transitori dello Stato, come già si è provveduto per il personale civile degli ospedali convenzionati stessi, includendovi quindi tanto il personale militare direttivo, che di assistenza. (La interrogante chiede la risposta scritta).

(9663) « BONTADE MARGHERITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire onde vengano

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

fatte osservare al comune di Sassari le norme relative alla legge sulla finanza locale nella stipulazione del capitolato con l'impresa Società Trezza di Verona, appaltatrice sin dal 1930 del servizio riscossione imposte di consumo.

« La Società Trezza ha preso a suo tempo in carico il personale comunale precedentemente addetto al servizio delle imposte di consumo, ma il comune non ha in seguito provveduto alla sostituzione delle unità di volta in volta esonerate per limite di età o decesso, di modo che attualmente si rende praticamente assai difficile per l'amministrazione comunale rescindere il contratto a causa della assoluta mancanza di un minimo di suo personale.

« Tale inosservanza delle norme e dello spirito della legge pone in effetti una vera e propria ipoteca da parte della impresa sui futuri rinnovi del contratto con grave pregiudizio degli interessi della cittadinanza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9664)

« ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se intenda rispondere alle esigenze della giustizia i reiterati differimenti (disposti senza consenso ed interpello della parte lesa, costituita parte civile) d'un comune ordinario processo per diffamazione ed ingiuria di cui è imputato il presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, tanto più dopo la penosa sfavorevole impressione suscitata nella Valle dal trasferimento al tribunale di Torino, sottraendolo al suo giudice naturale che era il tribunale di Aosta — eludendo così uno degli scopi della repressione penale, che deve aver luogo dove il reato fu commesso — e ponendo inoltre il Governo nell'umiliante situazione di ritenersi incapace di tutelare l'ordine pubblico e il libero indipendente esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria, contro il semplice timore di turbamenti da parte dei fautori dell'imputato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9665)

« FARINET ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se risponde al vero la voce secondo la quale l'attuale presidente dell'I.N.A. (Istituto nazionale assicurazioni) percepisce un assegno mensile di lire 830.000, oltre ad un assegno giornaliero di lire 10.000; se è vero che lo stesso

presidente dell'I.N.A. ricopre per lo meno altre dieci cariche retribuite; se è compatibile la carica di presidente dell'I.N.A. e di altri enti con quella di funzionario dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9666)

« BONFANTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere che cosa osti all'approvazione del contratto collettivo nazionale del personale del consorzio Cavamento Palata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9667)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se non ritenga opportuno autorizzare l'I.N.P.S. a concedere mutui per cooperative edilizie al di là dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, che risalgono a tempo in cui l'Istituto aveva un patrimonio esiguo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9668)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in considerazione dello stato di estrema vetustà in cui trovasi il Ponte Vecchio sul fiume Aglise a Grimaldi (Cosenza), non ritenga urgente, per prevenire pericoli gravi per la popolazione, provvedere al più presto alla ricostruzione dell'opera finora sostenuta alla meglio per intervento dell'amministrazione comunale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9669)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione inoltrata dal signor Iafelice Felice fu Antonio, da Oratino (Campobasso) per la morte in Balcania del figlio Giovanni, classe 1917. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9670)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere — dopo la lettera dell'onorevole sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra, diretta all'interrogante il 28 aprile 1954 — lo stato della pratica di pensione della signora Bencivenga Pasqua, madre del militare Sarachino Renato, in posizione 474001. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9671)

« SAMMARTINO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere lo stato della pratica di pensione dell'ex militare Lupo Agostino di Antonino, classe 1923, distretto militare di Agrigento; se detta pratica è corredata della documentazione necessaria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9672)

« GIACONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere lo stato della pratica di pensione dell'ex militare Melchior Bernardo di Salvatore, classe 1921, distretto militare di Agrigento; se detta pratica è corredata della documentazione necessaria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9673)

« GIACONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che hanno impedito la definizione della pratica di pensione del signor Gabriele Nicola di Luigi e di Fabrizio Virginia, della classe 1922, da Dogliola (Chieti), reduce dalla prigionia, e quando eventualmente la pratica stessa potrà essere definita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9674)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta del signor Viola Nicola di Domenico, da Torricella Peligna, titolare di pensione di guerra temporanea, il quale ha da molti mesi inoltrato, invano, domanda di visita per aggravamento della infermità per la quale gli fu concessa la pensione temporanea. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9675)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potrà essere istruita la domanda di aggravamento della infermità per la quale fu concessa alla richiedente Travone Maria Eleonora, da Canosa Sannita (Chieti), la pensione di guerra temporanea quale infortunata civile. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9676)

« GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se e quando si provvederà a completare la bitu-

mazione della strada di allacciamento tra la strada statale n. 19 e l'arteria principale Montalto-Varcobufalo per il tratto Torano Castello-scalo Torano strada statale n. 19 considerato che il completamento della bitumazione si riferisce ad un tratto non superiore ai sette chilometri e comporta una spesa non rilevante.

« Al completamento della bitumazione della strada ed al miglioramento delle comunicazioni sono interessati i comuni di San Marco, Cervicati, Mongrassano, Cerzeto, San Martino, Rota Greca, Lattarico e Torano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9677)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se — durante l'esercizio finanziario in corso, allo scopo di valorizzare il ricco retroterra della zona e per creare le premesse per un maggiore sviluppo del commercio e dell'industria nei comuni di San Marco Argentano, Cervicati, Mongrassano, Cerzeto, San Martino di Finita, Rota Greca, Lattarico e Torano Castello in provincia di Cosenza — non ritiene opportuno disporre il finanziamento per completare la bitumazione della strada di allacciamento tra la statale n. 19 e l'arteria principale Montalto-Varcobufalo, tratto Torano Castello-scalo Torano Lattarico, statale n. 19, intensamente trafficata da ogni tipo di automezzo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9678)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se non intenda disporre perché le opere più urgenti per il comune di Mormanno (Cosenza) — costruzione dell'acquedotto dalla sorgiva Coppa di Paola e dell'edificio scolastico — vengano realizzate con la massima sollecitudine, onde alleviare il grave stato di disagio in cui si dibatte la popolazione del comune suddetto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9679)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere l'esito del ricorso prodotto dal signor Perrotta Ernesto fu Nicola, avverso il giudizio emesso nei suoi riguardi dall'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana (dispaccio n. 246268/1445 datato 11

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

marzo 1954) circa il suo collocamento nei ruoli dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

« L'interrogante chiede di conoscere inoltre:

1°) se il personale già dipendente dal Ministero dell'Africa italiana, per il servizio prestato durante e dopo l'occupazione inglese presso i propri reparti in Africa, non debba essere considerato sempre alle dipendenze del Ministero suddetto;

2°) se l'A.F.I.S., al 1° aprile 1950, data di incorporazione del personale di cui trattasi, non dipendeva dal Ministero dell'Africa italiana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9680)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere se non intendono disporre, di concerto, per la sollecita costruzione del tronco ferroviario San Giovanni in Fiore-Petilia Policastro, per il completamento della ferrovia silana (Cosenza-Camigliatello-San Giovanni in Fiore-Petilia Policastro-Crotone), che oltre a dar vita ad una considerevole corrente di traffico in una zona soggetta ad intensa azione di trasformazione agraria, sarebbe di sprone per lo sviluppo industriale di molte località, che da tempo aspirano ad essere collegate con la rete ferroviaria, e di grande vantaggio per l'economia delle provincie di Cosenza e Catanzaro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9681)

« BUFFONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri delle finanze e dell'industria e commercio, sui sistemi di accertamento e di imposizione, praticati in provincia di Pesaro per il tributo speciale E. P. T., che esulano dai criteri disposti dalla legge sulla perequazione tributaria, sì da determinare gravissimo disagio e giustificato malcontento presso le categorie interessate, in particolar modo quelle degli artigiani. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(9682)

« CAPALOZZA, MASSOLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare

alle industrie canapiere nazionali il fabbisogno di materia prima occorrente per tutta l'annata corrente;

se per raggiungere tale scopo non reputino opportuno proibire l'esportazione della canapa grezza, agevolando invece con opportune provvidenze l'esportazione dei semilavorati e dei prodotti finiti;

e se, per incoraggiare la produzione canapiera, non ritengano necessario istituire a favore dei produttori premi di produzione per evitare l'aumento dei prezzi e quindi la crisi della vendita dei prodotti finiti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9683)

« LENZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sui licenziamenti effettuati al Cementir di Napoli di 4 lavoratori tra cui un commissario di fabbrica poche ore dopo di un accordo che portava la distensione nello stabilimento; sui provvedimenti adottati perché gli stabilimenti I.R.I. e soprattutto i nuovi non siano strumenti di cieca ed illegale politica antioperaia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9684)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, sulla pratica di pensione della signora Esposti Maddalena vedova Baldoli, domiciliata in via Cadore 36, Milano, con numero 271206 A/G. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9685)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di comprendere nel programma di costruzione di sedi postali anche quella di Acri (Cosenza).

« Ivi è necessario ed urgente provvedere alla sistemazione degli uffici postali e telefonici, in atto tutti contenuti in unico, insufficiente locale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9686)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'accordo che nelle nomine degli insegnanti incaricati e supplenti delle scuole secondarie e di quelle primarie — per ciò che riguarda la sede o il plesso scolastico — si debba tenere conto, nei riguardi dei mutilati e invalidi di guerra, di servizio e del la-

voro, oltre che del posto e punteggio di graduatoria, anche delle particolari condizioni fisiche, in modo da evitare ogni aggravio delle già disagiate situazioni di salute.

« L'interrogante è d'avviso che la materia meriterebbe una particolare trattazione nelle ordinanze per gli incarichi e supplenze, o in una ordinanza a parte. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9687)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'accordo che il testo unico della scuola elementare debba essere modificato secondo lo spirito e la lettera della Costituzione della Repubblica italiana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9688)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Bignotti Andrea di Giuseppe, classe 1919, posizione 1260958. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9689)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Oprandi Antonio fu Giovanni, classe 1910, posizione 1367110. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9690)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Delbarba Francesco di Giovanni, classe 1919, posizione 337612. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9691)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Bolis Antonio di Giuseppe Felice, classe 1920, posizione 1366416. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9692)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Tagliaferri Battista di Pietro, classe 1908. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9693)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Vezzoli Domenico di Battista, classe 1908, posizione 1376650. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9694)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Franceschini Giovanni di Bortolo, classe 1921, posizione 1308881. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9695)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Bruni Ismaele di N. N., posizione 1346476. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9696)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Gnesato Guido di Arcangelo, classe 1911, posizione 1283024. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9697)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Gabana Andrea fu Giuseppe, classe 1923, posizione 1354144. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9698)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Paterlini Giu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

seppe fu Bonomo, classe 1912, posizione 1262569. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9699)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Groli Luigi, posizione 1250467. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9700)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Piccioli Angelo di Pietro, classe 1920, posizione 225390. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9701)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Arici Giacomo fu Bernardo, classe 1899, posizione 1261104. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9702)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Rossi Giacinto fu Gervasio, classe 1907, posizione 1223379. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9703)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Baroni Agostino fu Angelo, classe 1909, posizione 197027. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9704)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Ruggeri Costanzo di Pietro, classe 1921, posizione 1263962. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9705)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Rubessi Giovanni di Luigi, classe 1914, posizione 1269810. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9706)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Brunelli Pietro di Francesco, classe 1921. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9707)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Consolati Natale fu Agostino, classe 1912, posizione 1357761. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9708)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Valloncini Santo fu Francesco, classe 1914, posizione 1255795. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9709)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Rivetti Antonio fu Firmo, classe 1919, posizione 1340090. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9710)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Mariaschi Gino di Enrico, classe 1916, posizione 1158709. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9711)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Ruffini Guido

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

fu Giovanni, classe 1909, posizione 278778.
(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9712)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere lo stato della pratica relativa al funzionamento della nuova linea elettroferroviaria Barletta-Bari, interessante i popolosi centri urbani di Barletta, Andria, Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, nonché lo stesso capoluogo di Bari.

« L'interrogante esprime l'ansiosa attesa delle popolazioni dei comuni interessati a che la nuova ferrovia divenga senza ulteriore indugio una realtà funzionante. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9713)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se ritiene di estendere ai sottocapi officina, del ruolo speciale transitorio, degli istituti e delle scuole tecniche industriali, le norme emanate con le circolari ministeriali n. 29 del 23 luglio 1949 e n. 38 del 4 dicembre 1953, riguardanti la nomina ad insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di dette scuole.

« Queste disposizioni beneficiarono diplomati e non diplomati.

« Il provvedimento che si invoca avrebbe carattere perequativo e renderebbe giustizia specialmente ai diplomati di detto ruolo speciale transitorio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9714)

« COLASANTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere quali misure straordinarie ed urgenti sono state adottate per far fronte alle gravi conseguenze ed agli ingenti danni del nubifragio abbattutosi su Bari, dello straripamento dell'Ofanto e delle alluvioni che hanno colpito numerosi altri comuni della provincia di Bari. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(9715)

« CAPACCHIONE, LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali ai lavoratori, residenti nei comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Casandrino, Sant'Antimo e Crispano ed occupati in lavori nell'ambito del comune di Napoli, non si con-

sente di concorrere anche alle assegnazioni degli alloggi costruiti dall'I.N.A.-Casa, nei rispettivi centri di residenza.

« Ben vero, i suddetti comuni distano da 10 a 15 chilometri da Napoli, costituiscono tradizionalmente zone periferiche e residenziali di grandi masse di operai che lavorano nella metropoli meridionale e che non è opportuno stringere e costringere in un centro che presenta una spaventosa densità superficiale di popolazione, oltre a tutti gli altri inconvenienti dell'urbanesimo.

« A parere dello scrivente, sarebbe opportuno che le nuove costruzioni fossero concesse in maggior misura nei paesi vicini ai grandi centri e che, per i casi in esame, eventuali limitazioni si facessero soltanto per le grandi città. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9716)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza del malcontento diffuso tra i dipendenti degli uffici contributivi unificati agricoli per non essere ancora stati retribuiti del lavoro straordinario compiuto per la compilazione aggiuntiva dei bollettini di pagamento dei contributi unificati agricoli riguardanti la maggiorazione del 2 per cento effettuato per conto dell'Associazione agricoltori e della Federazione coltivatori diretti; e per sapere quali provvedimenti intende prendere affinché questi lavoratori siano retribuiti per il lavoro non di competenza dell'ufficio contributi unificati agricoli da essi effettuato per ordine del competente Ministero e da dove vengono attinti i mezzi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9717)

« BIGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sul grave e poco edificante episodio verificatosi a Torre del Greco (Napoli) dove gli alloggi I.N.A.-Casa costruiti nella via di Circumvallazione e consegnati nel febbraio del 1952, per giunta con solenne cerimonia pubblica, risultano, a poco più di due anni di distanza, inabitabili per pericolo incombente di crollo e per altre preoccupanti deficienze; sulla necessità di disporre una accurata e severa inchiesta a carico dei responsabili e sull'opportunità di disporre urgentissime misure. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9718)

« CAPRARA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'immediata esecuzione di lavori di protezione alla sorgente dell'acquedotto di Avigliano (Potenza), per evitare il ripetersi di gravissimi inconvenienti in occasione delle piogge e cioè il franamento di terriccio e detriti nella sorgente, con pericolo di inquinamento dell'acqua che serve un paese di 6.000 abitanti, in cui si sono già verificati casi di malattia.

« Risulta all'interrogante che il prefetto di Potenza ha potuto recentemente constatare la urgenza e l'importanza del lavoro da eseguire al più presto — e in modo definitivo — al fine di scongiurare l'epidemia che si è abbattuta sulla provincia di Benevento e che arrecherebbe alla popolazione danni incalcolabili.

(9719) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per avere notizia circa lo stato della pratica di ricostituzione del comune di Azzano Mella (Brescia), attualmente parte del comune di Capriano Azzano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9720) « PEDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per avere notizia circa lo stato della pratica di ricostituzione del comune di Montirone (Brescia), attualmente frazione del comune di Borgosatollo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9721) « PEDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per avere dallo stesso notizia circa lo stato della pratica di ricostituzione del comune di Caino (Brescia), tuttora frazione del comune di Nave. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9722) « PEDINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'interno, per conoscere, se possibile, le ragioni per le quali l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo ha ritenuto di poter revocare ad ogni effetto, a decorrere dal 1° ottobre 1954, il provvedimento di conferimento di incarico per l'esercizio di mansioni ausiliarie presso la gestione imposte di consumo di Pesche (Campobasso), e se non credano opportuno intervenire, perché il nuovo contratto, che l'I.N.G.I.C. andrà a stipulare col predetto co-

mune, sia perfettamente conforme ad equità e giustizia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9723) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali in Isernia ed in Venafro (Campobasso) le scuole popolari sono state ridotte da dieci a sei, per il che paeselli miseri, sperduti tra le aride montagne molisane, sono rimasti profondamente delusi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9724) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se è a conoscenza del disagio economico e del grave malcontento creatosi tra i ciechi civili per l'avvenuta sospensione dell'assegno alimentare di lire 4.000, senza provvedere alla corresponsione dell'assegno previsto dalla legge che istituisce l'Opera nazionale dei ciechi civili, e per sapere altresì quali provvedimenti il Governo intende prendere per ovviare sollecitamente a tale situazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9725) « BIGI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore dei cittadini rimasti senza tetto in Sicilia in conseguenza dei recenti nubifragi. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(9726) « ALLIATA DI MONTEREALE, DI BELLA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere quali previdenze intenda adottare a favore della benemerita categoria dei marittimi palermitani duramente colpita durante il recente nubifragio che ha distrutto o danneggiato circa 50 motopescherecci. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(9727) « ALLIATA DI MONTEREALE, DI BELLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, per conoscere se risponda a verità la notizia apparsa sulla stampa nazionale, secondo la quale la nostra industria petrolifera sarà costretta a perdere un ordinativo di un milione di tonnellate di derivati di petrolio, il cui beneficio valutario si aggire-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

rebbe sui tre milioni di dollari, a causa degli alti oneri che la nostra industria è costretta a sopportare.

« Già in precedenti occasioni l'interrogante ha fatto rilevare ai ministri interrogati la difficile situazione in cui si trovano attualmente le nostre esportazioni petrolifere. Tale situazione viene in questi giorni confermata dai dati dell'Istituto centrale di statistica, secondo i quali, nei primi nove mesi dell'anno in corso, le esportazioni dei quattro principali prodotti petroliferi (benzina, petrolio, gasolio, olio combustibile) hanno subito una diminuzione di oltre 118.000 tonnellate a confronto del 1953. A più riprese il Governo ha promesso di intervenire con provvedimenti che alleviassero le difficoltà di tale situazione; in sede di discussione del bilancio del Ministero del commercio con l'estero venne anche accettato un ordine del giorno con il quale si chiedevano precisi interventi in favore delle nostre esportazioni petrolifere. Tali provvedimenti tuttavia devono ancora essere emanati.

« Per sapere inoltre se, allo stato, non ritengano che l'attuale momento sia il più adatto per l'attuazione dei più volte promessi provvedimenti e, segnatamente, per la concessione dello sgravio fiscale di tutte o parte delle 600 lire circa che gravano su ogni tonnellata di prodotto lavorato per l'esportazione e che mettono le nostre raffinerie fuori mercato rispetto alle concorrenti estere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9728)

« CAROLEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere quali somme siano state rispettivamente destinate alle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro in applicazione dell'articolo 6 della legge riguardante le provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9729)

« PIRASTU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere:

1°) se sia a conoscenza dell'ordine del giorno approvato all'unanimità nel convegno degli olivicoltori sardi tenutosi a Sassari il 24 ottobre 1954, ordine del giorno tendente ad ottenere:

a) la costituzione d'un adeguato fondo speciale che consenta la trasformazione integrale degli oliveti mediante lavori di pota-

tura, scasso, sistemazione superficiale dei terreni, concimazione, ecc.;

b) opportune provvidenze di credito agrario che consentano il finanziamento a tasso minimo e a lunga scadenza per rendere attuabili le opere di bonifica degli oliveti;

2°) se siano allo studio provvedimenti intesi ad esaudire le predette richieste. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9730)

« ENDRICH ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti il Governo abbia adottato o sia per adottare in relazione ai gravissimi danni provocati dal violento ciclone abbattutosi sulla città di Palermo e dintorni nei giorni 16 e 17, tenendo in particolare considerazione che:

a) la diga foranea del porto è stata parzialmente smantellata dalla violenza delle onde;

b) il muro costruito lungo la linea costiera del Foro Italico è stato lesionato;

c) la costa ad oriente del porto fino alla località Acqua dei Corsari ha subito la furia degli elementi che hanno causato l'inondazione delle case prospicienti il mare con la conseguente distruzione di masserizie e beni mobili;

d) alcuni edifici pubblici e privati in diversi punti della città sono stati scoperchiati ed altri sono crollati;

e) alcune strade nazionali e provinciali sono state ostruite da frane che hanno bloccato ed impediscono ancora il transito;

f) le colture agricole della zona investita dal ciclone, soprattutto quelle agrumarie della fascia costiera, sono state quasi distrutte;

g) i danni, fra pubblici e privati, ammontano nel complesso a diversi miliardi e rendono necessario l'intervento dello Stato così come si è fatto per altre zone colpite da simili eventi. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(9731)

« BONTADE MARGHERITA, VOLPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intendono prendere per andare incontro ai contadini e agli agricoltori sardi così gravemente danneggiati dalla siccità e dal mancato raccolto delle olive.

« Gli olivicoltori delle tre provincie sarde riuniti a convegno a Sassari il 2 ottobre 1954 hanno fatto voti perché il Governo provveda:

a) alla costituzione di un fondo speciale che col concorso dello Stato e della Regione consenta la trasformazione degli oliveti mediante opera di potatura, slupatura, concimazione, scasso, sistemazione di terreni e trattamenti antiparassitari;

b) a opportune provvidenze di credito agrario che consentano il finanziamento a tasso minimo ed a lunga scadenza per rendere possibili le opere di bonifica agli oliveti.

« In relazione alla mole di lavori da effettuare le provvidenze attuali non sono sufficienti alle necessità immediate per la ricostruzione degli oliveti e si confida che il Governo predisponga particolari provvedimenti sotto forma di adeguati e tempestivi finanziamenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9732)

« BARDANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere a che punto si trovi la costruzione della strada carrozzabile Perfugas-Erula-Tula e particolarmente la costruzione del tronco Sa Mela-Tula la cui opera è di notevole importanza per la messa in valore di quella regione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9733)

« BARDANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, al fine di conoscere lo stato preciso della pratica relativa alla progettata costruzione dell'autostrada Napoli-Puglie, da porsi in collegamento all'autostrada Roma-Napoli.

« Premesso che il potenziamento della rete stradale nel Mezzogiorno è da considerarsi un obiettivo di interesse generale ed a carattere ormai non più differibile e rilevato che numerosissime zone pugliesi aventi particolare interesse turistico sono tuttora chiuse alle normali correnti di traffico che si svolgono in prevalenza sulle autostrade, l'interrogante chiede di conoscere in particolare:

1°) se non si ravvisi la opportunità di dare alla pratica della costruzione dell'autostrada Napoli-Puglie carattere di urgenza e di indifferibilità;

2°) se non si ritenga di dare preventiva assicurazione che l'autostrada indicata debba toccare i capoluoghi di provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, onde siano adeguatamente

valorizzate le zone turistiche poste in quelle provincie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9734)

« PRIORE »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali, contrariamente alle assicurazioni date in risposta ad una precedente interrogazione sull'argomento, secondo le quali era stato provveduto con intervento di pronto soccorso per l'importo di lire 2.000.000 alla ricostruzione del tratto del muro di sostegno del terrapieno con sovrastanti case di abitazione nella zona ovest dell'abitato di Naso (Messina), crollato in dipendenza delle recenti alluvioni, il competente Provveditorato alle opere pubbliche non ha assolutamente provveduto a tale ricostruzione. L'interrogante nel prendere atto dell'intervento del ministro, è costretto a far rilevare questo increscioso stato di fatto, per cui le case di abitazioni soprastanti al terrapieno sono gravemente pericolanti e la stessa statale n. 116 è tutt'ora ingombra di macerie.

« E per conoscere altresì se e come intende provvedere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9735)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per sapere se risponde a verità che recentemente sono state autorizzate ventisei ditte di Trento, Milano, Torino, Venezia, Udine, Modena, Padova, Ascoli Piceno, Bolzano, Reggio Emilia e Roma ad importare 1580 suini vivi dalla Jugoslavia, mentre altre sei ditte sono state autorizzate ad importare, in temporanea, altri 2000 suini. E nel caso affermativo se ritenga che questo sia il miglior modo per concorrere a realizzare l'asserita tutela del patrimonio zootecnico nazionale e frenare le crisi della suinicoltura italiana, sempre più ricorrenti da qualche tempo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9736)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se intende provvedere affinché venga sollecitamente definita la pratica di pensione riguardante il signor Florano Giuseppe di Felice, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Saia Casa Bianca, 26 (dirette nuova guerra, posizione 2047744), e per conoscere i motivi per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1954

i quali né all'interessato né alle legittime richieste dell'interrogante è stata data alcuna notizia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9737)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se intende provvedere perché Giunta Vito fu Francesco, da Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Stretto Mollica, 2, padre del defunto militare Giunta Cosimo di Vito, possa vedere finalmente conclusa la propria pratica di pensione di guerra (posizione 568326) che si trascina ormai da anni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9738)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non creda opportuno disporre affinché venga al più presto realizzato il corso di qualificazione per taglio e cucito organizzato a Messina da quel benemerito comitato provinciale dell'Ente per la protezione ed assistenza ai sordomuti, riguardante n. 30 allievi (camiciaie) per n. 104 giornate lavorative e per l'importo complessivo di lire 1.338.800, corso già approvato dalla Commissione provinciale per il collocamento ed inviato al Ministero del lavoro con parere favorevole fuori piano normale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9739)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali siano gli intendimenti circa la richiesta avanzata dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti — Comitato provinciale di Messina — per la istituzione in quella città di un corso di qualificazione per legatori per n. 20 allievi, per 150 giornate lavorative e per un importo complessivo di lire 1.131.000; tale corso, già approvato dalla Commissione provinciale per il collocamento, è stato inviato al Ministero del lavoro con parere favorevole ed incluso nel piano normale provinciale. E se in considerazione dei fini altamente umani e sociali della iniziativa non ritenga di dovere sollecitamente provvedere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9740)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quale fondamento abbiano le voci secondo le quali i funzionari dell'I.N.P.S. venuti nella borgata Calderà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) per indagare sulle irregolarità del presidente della cooperativa pescatori, Giovan Battista Accetta — per cui è fra l'altro pendente indagine da parte dell'autorità di pubblica sicurezza — avrebbero proceduto nelle indigni informando preventivamente tanto il presidente indiziato quanto certo La Macchia da Milazzo (non meglio identificato e non si sa in quale veste) e facendoli addirittura presenziare entrambi alla loro inchiesta. E se il ministro sia disposto a fare accertare la fondatezza di quanto sopra perché venga tutelato, nel caso negativo, il prestigio e la correttezza dell'I.N.P.S.; perché venga garantita, nel caso affermativo, la serietà e obiettività delle indagini e colpiti i responsabili di questa ulteriore manovra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9741)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per sapere se intendono intervenire affinché la insegnante Piccolo Maria di Domenico, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), via Calderà, 5, possa almeno percepire le minime spettanze di legge. La suddetta ha prestato come segretaria la propria opera presso la colonia eliomarina della borgata Calderà di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), gestita dalla Pontificia commissione di Assistenza, dal 21 luglio al 2 settembre 1954. A questa data essa venne licenziata in tronco e senza preavviso, ricevendo in tutto la somma di lire ottomila. Essa pertanto rivendica il diritto:

1°) alla differenza in lire cinquemila per il primo mese, essendo stata pagata come vigilatrice e non come segretaria;

2°) alla somma di lire tredicimila per il secondo mese, essendo stata licenziata senza un motivo specifico e senza alcun preavviso;

3°) al rimborso delle spese di viaggio sostenute per questioni riguardanti la colonia, pari a lire 2.030. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9742)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali

provvidenze straordinarie intendano adottare a favore delle città di Palermo, di Piana degli Albanesi, Altavilla Milicia nonché degli altri paesi della provincia di Palermo, e quali provvidenze intendano adottare a favore delle famiglie delle vittime (tre morti nella città di Palermo) e dei proprietari di terre e di case per i danni subiti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9743)

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e dell'interno, per sapere se siano a conoscenza del comportamento del carabiniere Bomarsi Massimo, della stazione di Barrafranca per Friddani (Enna), il quale mediante raggiri avrebbe sfruttato, per diciotto mesi, certa De Leo Vincenza, da Tripi (Messina), carpendolo perfino i modesti risparmi di cui essa era in possesso. Il fatto è stato denunciato al comando della stazione dei carabinieri di Tripi fin dal 10 settembre 1954, la De Leo è stata interrogata ma sembra che nessun provvedimento di rigore né risarcimento di danni abbia avuto luogo. E se e come intendano provvedere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9744)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se intende provvedere perché venga finalmente definita la pratica di pensione dell'ex militare Saporita Rosario di Giuseppe da Furnari (Messina), giacente da anni presso il Ministero della difesa (Esercito) — Ispettorato pensioni di guerra — e per conoscere i motivi per cui né all'interessato né alle reiterate legittime richieste dell'interrogante è stata data alcuna notizia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9745)

« PINO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere lo stato della pratica di pensione privilegiata ordinaria relativa a Bordigoni Antonio di Andrea, classe 1928, residente ad Avenza (Carrara) con numero di posizione 98197/54. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(9746)

« GATTI CAPORASO ELENA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione privilegiata ordinaria di Vivoli Gaetano fu Tommaso, ex caporale maggiore del 60° Reg-

gimento fanteria, residente a Forno di Massa (posizione n. 88381/52. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(9747)

« GATTI CAPORASO ELENA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali, nonostante le ripetute sollecitazioni, non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra di Martini Mario fu Domenico residente a San Vito (Lucca), numero di posizione 1223782. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(9748)

« GATTI CAPORASO ELENA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere i motivi per i quali la pratica relativa alla liquidazione dei danni di guerra subiti da Desiderato Armando fu Orazio, di Marina di Carrara, ammessa al pagamento il 28 maggio 1952 (Servizio danni di guerra per l'estero), non abbia avuto più alcun seguito, e se non ritenga il caso di concedere all'interessato un acconto. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(9749)

« GATTI CAPORASO ELENA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex partigiano Nicolai Fiorello di Giuseppe (numero di posizione 365726), residente a Gragnana (Massa) e quale sia lo stato della pratica stessa. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(9750)

« GATTI CAPORASO ELENA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere:

1°) quali provvidenze straordinarie intendano adottare a favore delle zone del Palermitano e del Trapanese, che hanno subito ingentissimi danni a causa dei violenti nubifragi abbattutisi nello scorso ottobre e nel novembre 1954 su quelle località;

2°) quali provvidenze intendono adottare a favore delle famiglie delle vittime. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(9751)

« GRASSO NICOLOSI ANNA, DI MAURO, CALANDRONE GIACOMO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere notizie sullo stato della domanda di pensione di guerra (assegno

di previdenza) della signora Aquilino Mariangela fu Giuseppe, vedova del caduto della guerra 1915-18 Aquilino Leonardo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9752)

« MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per avere notizie sullo stato della pratica di pensione di guerra (assegno di previdenza) relativa alla signora Ferrara Maria Neve fu Pasquale, vedova del caduto della guerra 1915-18 Dedda Rocco fu Michele. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(9753)

« MAGNO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

CALASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALASSO. Diversi mesi or sono ho presentato una interrogazione riguardante la bonifica idraulica di alcuni terreni in provincia di Lecce. Chiedo di sapere quando il Governo intende rispondere.

PRESIDENTE. Mi farò interprete della sua sollecitazione presso il Governo.

La seduta termina alle 20.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 11:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

VIOLA ed altri: Modificazioni alla legge 9 maggio 1940, n. 371, e al decreto legislativo

luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, riguardanti la Cassa ufficiali (983);

GATTO ed altri: Sistemazione nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato del personale femminile ferroviario assunto straordinariamente nel 1943 e licenziato nel 1945-46 (1065).

2. — *Discussione della proposta di legge:*

CHIARAMELLO: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri (420) — *Relatore:* Rapelli.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato (*Approvato dal Senato*) (1068) — *Relatori:* Bozzi, *per la maggioranza;* Di Vittorio e Santi; Almirante, *di minoranza.*

4. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

VIOLA ed altri: Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente dagli Istituti e dagli Enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato (29).

IL DIRETTORE *g.* DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

Vicedirettore